



UnioneProduzione



APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE PER USO ESTETICO: REGOLE TECNICHE E UTILIZZO NEI CENTRI ESTETICI DEI PAESI EUROPEI

Rapporto della ricerca promossa dalla CNA Produzione e dalla CEPEC

Organismo di ricerca:

Accademia Avignon dell'Artigianato e delle PMI in Europa

Rue Jacques de Lalaing, 4

B.1040 Bruxelles

Indice:

1) Motivazione, finalità e metodologia della ricerca	<i>pag. 3</i>
2) L'armonizzazione tecnica dei prodotti nell'UE	<i>pag. 6</i>
3) La cornice europea delle norme sulle apparecchiature	<i>pag. 9</i>
4) La regole tecniche e la procedura europea per la loro produzione	<i>pag. 12</i>
5) La regole tecniche per le apparecchiature ad uso estetico nei paesi UE	<i>pag. 15</i>
6) L'uso delle apparecchiature da parte delle estetiste nei paesi UE	<i>pag. 19</i>
7) Professioni che utilizzano le apparecchiature nei paesi dove non sono permesse alle estetiste	
8) Limitazioni nell'uso delle apparecchiature verso alcuni soggetti a rischio	<i>pag. 28</i>
9) Indicazioni della ricerca	<i>pag. 30</i>
10) Allegato 1: Tabella dei paesi UE dove sono in vigore regole tecniche	<i>pag. 36</i>
11) Allegato 2 Tabella sulla legislazione esistente che regola l'attività di estetista nei paesi dell'Unione Europea.	<i>pag. 47</i>
12) Links degli organismi europei che operano nella regolamentazione	<i>pag. 52</i>
13) Associazioni di estetiste contattate per la ricerca	<i>pag. 53</i>
14) Glossario	<i>pag. 54</i>
15) Questionario	<i>pag. 56</i>

1) MOTIVAZIONE E FINALITÀ DELLA RICERCA

Scopo della ricerca promossa dalla CNA PRODUZIONE e dalla CEPEC e condotta dall'Accademia Avignon delle PMI e dell'Artigianato è stato duplice. Da una parte si è voluto conoscere:

- a) quali sono le apparecchiature regolamentate nell'esercizio dell'attività di estetista nei paesi U.E.;

dall'altra si è voluto accertare

- b) quali sono le apparecchiature effettivamente utilizzate dalle estetiste, nei paesi UE, nell'esercizio della loro attività.

La ricerca, pertanto, ha tenuto conto di due ragioni che l'hanno motivata: quelle dei produttori di apparecchiature e quelle delle estetiste.

Per i produttori di apparecchiature, la ragione alla base della ricerca, è stata quella di individuare l'esistenza di eventuali **regole tecniche** che, proposte dagli Stati membri dell'UE, potessero costituire degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti, e quindi penalizzare le imprese che producono questo tipo di apparecchiature. Le imprese produttrici conoscono quali apparecchi sono presenti sul mercato europeo, ma una conoscenza di quelli consentiti, e cioè degli apparecchi che le estetiste possono usare, potrà permettere loro di lavorare con maggiore sicurezza e favorire l'ampliamento del loro mercato.

Per le estetiste, la ragione della ricerca è una migliore conoscenza dei servizi offerti dalle estetiste nei paesi europei nella prospettiva di del rafforzamento e della qualificazione della professione. Sapere che in alcuni paesi le estetiste sono autorizzate ad utilizzare determinati apparecchi, potrà rendere molto agevole estendere questa possibilità a tutti gli altri paesi dove questa possibilità ancora non c'è. Non solo. La conoscenza dell'uso delle apparecchiature permette anche di migliorare la sicurezza nelle imprese di estetiste, che tenga conto di queste conoscenze, con un evidente beneficio sia per gli operatori che per i clienti.

Metodologia

La metodologia della ricerca si è basata sul ricorso a più strumenti d'indagine:

- 1) La produzione e la somministrazione di due questionari, con un elenco di 25 apparecchi, sviluppati sulla base dell'elenco delle apparecchiature elettromeccaniche allegato al Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1° della legge 4 gennaio 1990 n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista in Italia. Un questionario è stato rivolto ai responsabili nazionali delle procedure d'informazione di tutti i paesi europei, secondo la Direttiva UE 98/34/CE, per conoscere l'eventuale adozione di

regolamenti che disciplinano l'uso delle apparecchiature per le estetiste. Un altro questionario è stato inviato alle Associazioni di estetiste, dei paesi membri della CEPEC e non, per conoscere gli apparecchi che sono utilizzati nell'esercizio della professione. Nei due questionari, tradotti in Inglese e Francese, i partecipanti alla ricerca, sono stati invitati ad includere ogni altra apparecchiatura che non figurava nell'elenco ed a fornire indicazioni nel caso le attrezzature siano utilizzate parzialmente o vengano vietate.

- 2) La consultazione della banca dati TRIS (Technical Regulations Information System) http://ec.europa.eu/enterprise/tris/public_info/index_it.htm, dedicata alla procedura di informazione, per il settore dell'estetica, per individuare i progetti di **regole tecniche** notificati da Stati dell'UE, da Paesi Efta parti contraenti dell'Accordo SEE e dalla Svizzera.¹
- 3) Il contatto telefonico con i referenti nazionali della procedura di informazione e con le organizzazioni di estetiste nei paesi della ricerca

Ai fini della ricerca, è stato importante tener presente la distinzione che la direttiva 98/34/CE, riguardante la procedura di comunicazione, adotta tra le **norme tecniche** e le **regole tecniche**. L'attività di normalizzazione tecnica, cioè quella riguardante progetti di elaborazione di **norme tecniche**, proposti dagli Organismi nazionali di normalizzazione tecnica, com'è noto, si svolge tra la Commissione, gli Organismi nazionali di normalizzazione tecnica e gli Organismi europei di normalizzazione CEN/CENELEC. Le **regole tecniche**, com'è altrettanto noto, sono costituite da *"disposizioni" adottate da uno Stato, che fanno riferimento a "specifiche tecniche" e ne rendono obbligatoria l'applicazione ai fini della commercializzazione di un prodotto*. Le regole tecniche e le norme tecniche inoltre prevedendo procedure di comunicazione diverse per le due fattispecie.

La ricerca, tenendo conto di questa distinzione, ha pertanto analizzato sia il quadro regolamentare europeo che disciplina la produzione di apparecchiature elettromeccaniche, sia quelle per uso estetico che quelle per altro uso, sia la produzione di **regole tecniche**, introdotte dagli stati membri, riguardante le apparecchiature ad uso estetico.

La ricerca è stata condotta dall'Accademia Avignon ed ad essa hanno partecipato: Blando Palmieri come Ricercatore senior e Alessandro Guadagni, che nel corso della ricerca ha svolto uno stage presso l'Accademia ed ha, pertanto, partecipato al lavoro.

Si coglie l'occasione per ringraziare tutte le Organizzazioni di estetiste ed i funzionari dei Ministeri dei paesi UE che hanno partecipato alla ricerca. Un particolare ringraziamento va a Danilo Garone Segretario Nazionale di CNA Benessere, al momento dell'avvio della ricerca, per aver collaborato alla sua impostazione e all'Ing. Castiglioni del Ministero dello sviluppo economico che ha fornito importanti informazioni riguardo allo svolgimento del processo europeo della produzione delle regole tecniche.

¹ http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_it.htm. In questo sito però non compaiono i **programmi di normalizzazione**, cioè gli elenchi e descrizioni sommarie dei progetti di **norme tecniche** messi allo studio dagli **Organismi nazionali di normalizzazione tecnica** elencati nell'allegato alla direttiva 98/34/CE (

Naturalmente, la ricerca non sarebbe stata possibile senza l'impegno di Giancarlo Gamberini, Segretario Nazionale della CNA Produzione e della stessa CNA Produzione, che oltre a promuovere la ricerca ha dato un contributo finanziario per la sua realizzazione.

Blando Palmieri

Coordinatore Accademia Avignon dell'Artigianato e delle PMI in Europa

2. L'ARMONIZZAZIONE TECNICA DEI PRODOTTI NELL'UNIONE EUROPEA

L'armonizzazione tecnica dei prodotti è stata basata, all'inizio della costruzione del Mercato Unico, sulla produzione legislativa, che obbligava certi tipi di prodotti nell'Unione Europea ad avere le stesse specifiche tecniche. Questo approccio all'armonizzazione dei prodotti (chiamato *"approccio tradizionale"*) ha comportato una voluminosa e dettagliata produzione legislativa, dal momento che si trattava di armonizzare i singoli requisiti per ciascuna categoria di prodotti.

La necessità di velocizzare la realizzazione del mercato interno, secondo il calendario previsto, entro il 31 dicembre 1992, ha spinto il Consiglio ad adottare una risoluzione² che ha introdotto una nuova strategia per l'armonizzazione dei prodotti basata sui concetti di *"nuovo approccio"* e *"di approccio globale"*.

Secondo questi due nuovi concetti:

1. "l'armonizzazione legislativa si limita ai requisiti fondamentali in materia di sicurezza (o ad altri requisiti di interesse collettivo) che i prodotti commercializzati devono soddisfare per essere messi in libera circolazione nell'Unione europea;
2. solo i prodotti che rispettano i requisiti essenziali possono essere immessi nel mercato e utilizzati;
3. solo le norme armonizzate, che sono trasposte nelle norme nazionali, sono ritenute conformi ai requisiti essenziali;
4. l'applicazione delle norme armonizzate o di altre specifiche tecniche rimane facoltativa, e i fabbricanti sono liberi di scegliere altre soluzioni tecniche che garantiscano la conformità ai requisiti essenziali;
5. i fabbricanti possono scegliere tra le varie procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva applicabile".³

I prodotti conformi a tutte le direttive applicabili, che prevedono la marcatura CE, devono applicarla. La marcatura CE indica che i prodotti sono conformi ai requisiti essenziali di tutte le

² Risoluzione del Consiglio [85/C 136/01](#), del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione.

³ Per maggiori informazioni si veda, Guida Commissione europea all'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale, Bruxelles, 1999. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/blue-guide/guidepublic_it.pdf

direttive applicabili e che sono stati sottoposti ad una procedura di valutazione di conformità prevista dalle direttive stesse.

Le direttive basate sul nuovo approccio riguardano i prodotti fabbricati negli Stati membri che devono esser messi sul mercato comunitario o in servizio per la prima volta, e si applicano anche ai prodotti nuovi, usati e di seconda mano, importati dai paesi terzi.

Secondo l'armonizzazione basata sul nuovo approccio, il fabbricante è la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione del prodotto che viene immesso nel mercato comunitario. Egli deve garantire che i prodotti siano fabbricati secondo i principi essenziali fissati dalle direttive applicabili e che sia effettuata una valutazione di conformità.

Le direttive basate sul nuovo approccio non prevedono disposizioni per gli utilizzatori, se non quelle relative alla messa in servizio del prodotto.⁴

Il datore di lavoro prende tutte le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano adeguate al lavoro da svolgere e possono esser utilizzate senza rischi per la salute⁵ e deve fornire ai lavoratori l'informazione e la formazione per quanto riguarda l'impiego delle attrezzature.

Per rimuovere i rimanenti ostacoli alla libera circolazione dei prodotti, soprattutto quelli relativi alla corretta applicazione da parte degli Stati membri del reciproco riconoscimento, il Consiglio europeo, il 9 Luglio 2008, ha adottato un nuovo pacchetto di misure che va sotto il nome di *"New Legislative Framework"* che modernizza il nuovo approccio per la circolazione dei prodotti.⁶

L'insieme di queste misure ha lo scopo di migliorare le regole di sorveglianza del mercato per proteggere meglio i consumatori e i professionisti da prodotti non sicuri; di rafforzare la qualità

⁴ Un elenco aggiornato sulle norme armonizzate può essere verificato al seguente indirizzo Internet: <http://europa.eu.int/comm/dg03/directs/dg3b/newapproa/eursdt/harmsdts/index.html>

Per ulteriori informazioni si può consultare anche il seguente indirizzo <http://www.NewApproach.org>

⁵ DIRETTIVA 95/63/CE DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 1995 che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso della attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

⁶ Regolamento CE n 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 Luglio 2008, che stabilisce misure relative all'applicazione di determinate tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione 3052/95/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n L218/21 del 13.08.2008,

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (1)

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (1)
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0021:0029:IT:PDF>

della valutazione della conformità dei prodotti (e quindi la fiducia in essi); di chiarire il significato del marchio CE, e migliorare così la sua credibilità; di istituire un quadro normativo comune per i prodotti industriali, sotto forma di un “pacchetto di misure” da seguire nella legislazione futura.

Secondo il rapporto del 14 settembre 2010⁷, prodotto dalla Commissione sullo stato di applicazione del “pacchetto”, il lavoro di organizzazione e di trasposizione delle norme sull’accreditamento, la sorveglianza ed altro, anche se previsto entro il primo quadrimestre del 2011, è un lavoro complesso ed è, per molti aspetti, che continua ad impegnare la Commissione e gli Stati membri.

⁷European Commission, Directorate General for Enterprise and Industry, State of implementation of the New Legislative Framework (NLF), Brussels, September 2010

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/files/new-legislative-framework/nlf_implementation_reports/nlf_implementation_report_en.pdf

3) LA “CORNICE” EUROPEA DELLE NORME SULLE APPARECCHIATURE

Le apparecchiature elettromeccaniche per l’uso estetico, prima di essere, (quando accade che lo siano), regolate da regole tecniche, sono regolate da un gruppo di direttive europee, con lo scopo di riavvicinare le legislazioni nazionali e favorire la libera circolazione dei prodotti,⁸ che costituiscono *il sistema europeo di armonizzazione delle norme tecniche* e che i produttori devono rispettare per la costruzione e la commercializzazione di apparecchi elettromeccanici.

Queste sono:

1. la Direttiva 2006/95/CE “Bassa tensione”⁹ (LowVoltageDirective), che disciplina l’immissione nel mercato dei prodotti elettrici “adoperati ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1 000 V, in corrente alternata, e fra 75 e 1 500 V, in corrente continua”, (Art 1), in modo che essi rispondano ai requisiti di sicurezza per le persone, animali e cose, eliminando i rischi che possono derivare da “sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo”.

2. La Direttiva 2006/42/EC “Direttiva Macchine”¹⁰, pubblicata il 9 Giugno 2006 ed entrata in vigore dal 29 Dicembre 2009, che stabilisce che Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina.

⁸ L'Atto unico europeo (AUE), è stato firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986 da nove Stati membri e il 28 febbraio 1986 dalla Danimarca, dall'Italia e dalla Grecia. Esso costituisce la prima modifica sostanziale del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1 gennaio 1958. L'AUE è entrato in vigore il 1° luglio 1987.

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/l21001a_it.htm

⁹ DIRETTIVA 2006/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione, GUCE L 37/10 del 27.12.2006, recepita in Italia con il Decreto legislativo 25 Novembre 1996 n.626 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:374:0010:0019:it:PDF>

¹⁰ DIRECTIVE 2006/42/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 17 May 2006 on machinery, and amending Directive 95/16/EC, GUCE L 157/24 del 9.06.2006 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:157:0024:0086:en:PDF>

2. **la Direttiva 2004/108/EC sulla Compatibilità elettromagnetica¹¹ (CEM)**, che prescrive che “le apparecchiature siano conformi a un livello adeguato di compatibilità elettromagnetica”, in modo da non produrre perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili in altre apparecchiature dello stesso campo, (ad es. rumori elettromagnetici, segnali indesiderati, oppure cambiamento nella propagazione del segnale).

3. **La Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio¹² , (R&TT)** ,cioè le apparecchiature che funzionano mediante l'emissione e/o la ricezione di onde radio, cioè di “onde elettromagnetiche di frequenza compresa tra 9 kHz e 3 000 GHz” affinché non costituiscano un rischio per la salute.

Oltre a queste direttive che riguardano la produzione e la commercializzazione dei prodotti elettromeccanici, vi sono altre direttive europee, che si possono dire *di carattere orizzontale*, nel senso che riguardano in generale la sicurezza nella commercializzazione e nell’uso dagli apparecchi elettromeccanici. La principale di queste direttiva è:

- **la Direttiva 2001/95/CE¹³**, riguardante “la sicurezza generale dei prodotti” volta a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Secondo la direttiva “un prodotto è considerato sicuro, quando in mancanza di disposizioni comunitarie specifiche che ne disciplinano la sicurezza, è conforme alle normative nazionali specifiche dello Stato membro nel cui territorio è commercializzato”.

¹¹ DIRETTIVA 2004/108/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE, GUCE L390/24 del 31.12.2004, recepita in Italia con il Decreto legislativo del 6 novembre 2007 n.194, del 9/11/2007.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/quickguide/entr-2009-00920-00-00-tra-00_it.pdf

¹² DIRETTIVA 1999/5/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità, recepita in Italia...con il Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2001 <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:091:0010:0028:it:PDF>

¹³ Direttiva 2001/95/CE del parlamento Europeo e del Consiglio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n L11/4 del 15.01.2002, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:011:0004:0017:it:PDF>

Le direttive sopra menzionate , sono state tutte recepite in tutti gli Stati membri e costituiscono quello che viene chiamato ***"l'acquis comunitario"*** ,cioè l'insieme delle norme europee comuni ad ogni stato dell'Unione.

Naturalmente, le tre direttive disciplinano la produzione e la libera circolazione e commercializzazione nel Mercato interno di ogni tipo di prodotto che utilizzi apparati elettrici a bassa tensione, oppure emetta onde elettromagnetiche oppure onde radio , senza distinguere l'uso professionale che può esser fatto per ciascuno di essi. Infatti molti degli apparecchi elettromeccanici che sono usati per uso estetico, sono adoperati anche per altri scopi.

Pertanto gli apparecchi ad uso estetico, utilizzati negli Stati membri, oltre ad essere conformi ad eventuali regole tecniche specifiche, ove queste siano state emanate, devono essere, obbligatoriamente, conformi alle disposizioni delle direttive citate.

4) LE “REGOLE TECNICHE” E LA PROCEDURA EUROPEA PER LA LORO PRODUZIONE

Nel paragrafo relativo alla Metodologia è stata richiamata la distinzione tra **norme tecniche** e **regole tecniche**. Le norme tecniche relative ad un prodotto, un servizio, un procedimento, sono delle “specificazioni tecniche o dei criteri precisi” definiti da produttori, venditori, compratori e utilizzatori con lo scopo “di assicurare che i prodotti e i servizi siano appropriati al loro uso e che siano paragonabili e compatibili”.¹⁴

Gli organismi europei di normalizzazione competenti per l'adozione delle norme europee armonizzate nel campo d'applicazione della direttiva sono com'è noto: CEN¹⁵ Comitato Europeo di Normalizzazione; CENELEC¹⁶ Comitato Europeo di normalizzazione elettronica ETSI¹⁷ Istituto europeo di norme e telecomunicazioni.

L'attività di normalizzazione tecnica comporta un “dialogo”, necessario a garantire la regolarità del processo di elaborazione delle norme tecniche, tra la Commissione europea, gli Organismi nazionali di normalizzazione tecnica e gli Organismi europei di normalizzazione CEN/CENELEC.

Per garantire che le **norme tecniche** siano adatte alle esigenze delle PMI, su iniziativa dell'UEAPME e di EUROPME (quest'ultima unificatasi nel 1999 con UEAPME), e con il sostegno della Commissione europea, nel 1996 è stata costituita NORMAPME , <http://www.normapme.eu/it>, che assicura la rappresentanza e la partecipazione delle PMI nel processo di produzione delle norme tecniche.

Le **regole tecniche**, invece, sono delle “specifiche” che gli Stati membri introducono su un prodotto o un servizio sulla base di esigenze che le giustificano¹⁸, *che si aggiungono* alle specifiche di quel prodotto o di quel servizio, e ne limitano ulteriormente la commercializzazione e l'uso.

Proprio per gli effetti che una **regola tecnica** ha sulla libera circolazione di un prodotto o servizio, lo Stato che la propone deve darne comunicazione alla Commissione e agli altri Stati

¹⁴ Vedi: <http://www.normapme.eu/it/page/360/cos-e-una-norma>

¹⁵ www.cen.eu

¹⁶ www.cenlec.eu

¹⁷ www.etsi.org

¹⁸ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 «regola tecnica»: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso”, pag. 12

membri secondo la procedura stabilita dalla la direttiva 98/34/CE¹⁹, modificata dalla Direttiva 98/48/CE”, riguardante la procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione”.

La Direttiva 98/34/CE prevede che “ogni organismo nazionale di normalizzazione informa la Commissione e tutti gli altri organismi di normalizzazione europei e nazionali specificati negli allegati della direttiva, dei suoi progetti di norme o di modifiche delle norme in vigore”, per non produrre nuovi ostacoli agli scambi che possono risultare da norme tecniche nazionali divergenti fra loro.

La procedura d’informazione coinvolge sia le autorità centrali degli Stati membri ²⁰ che altre autorità territoriali, come le Regioni, la cui attività di produzione di norme tecniche ha un impatto ampio sui consumatori.

Sulla base delle direttive europee, sopra richiamate, se un prodotto è conforme alle direttive comunitarie, la sua commercializzazione nel Mercato interno non può essere impedita. Se uno Stato membro ha delle ragioni particolari per introdurre delle **regole tecniche**, che si traducono in oneri per le imprese, devono informare l’UE e gli stati membri, dimostrando che impossibile, in quello Stato, utilizzare quel prodotto, che viene usato negli altri stati membri.

Le **regole tecniche**, pertanto, riguardano aspetti non disciplinati dalle Direttive europee, e per questo gli Stati membri, attraverso la procedura d’informazione, ²¹hanno l’obbligo di comunicare le regole tecniche alla Commissione.

La procedura d’informazione serve a notificare regole tecniche prima che queste siano adottate nelle legislazioni nazionali e in questo modo, consente di prevedere e prevenire la

¹⁹ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 Giugno 1998 che http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_for_goods/technical_harmonisation/21003_it.htm

L’ufficio della Commissione che è responsabile della gestione della procedura di informazione secondo la Direttiva 98/34 è la Direzione Generale per le Imprese, DG ENTR/C/3 BREY 8/98, rue de la Loi, 200, B-1049 Bruxelles, Fax: (32-2) 296 08 51, (32-2) 299 57 25, http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm Email: Entr-Notif-Infractions@ec.europa.eu

²⁰ L’elenco dei punti di contatto nazionali e l’elenco delle autorità tenute all’obbligo di notificare i progetti di regole tecniche (oltre ai governi centrali degli Stati membri, (art.1, punto 11 della Direttiva 98/34, può essere reperito nel sito della Commissione http://ec.europa.eu/enterprise/tris/who/index_it.htm

²¹ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998

creazione di ostacoli agli scambi che potrebbero dare origine a barriere ingiustificate tra i diversi Stati membri. La loro notifica in fase di progetto, e il successivo esame con conseguente valutazione del contenuto contribuiscono, a diminuire tale rischio. Tale procedura si propone di garantire trasparenza e controllo su queste regolamentazioni. I progetti notificati sono normalmente tradotti in tutte le lingue della Comunità. Sono quindi messi a disposizione dei produttori di apparecchiature nella banca dati, aggiornata quotidianamente, denominata TRIS (Technical Regulations Information System) sul sito http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_it.htm.

TRIS consente di venire a conoscenza delle iniziative di carattere legislativo intraprese dagli Stati membri che possono essere di interesse per i produttori per le eventuali ripercussioni che possono comportare sulle loro attività. Tutto ciò che si troverà nel sito TRIS rientra nel novero delle **regole tecniche** e non in quello delle **norme tecniche**.

I progetti di **regole tecniche** notificati da Stati dell'UE, da Paesi Efta, parti contraenti dell'Accordo SEE e dalla Svizzera, sono classificati e riuniti, nella banca dati, in categorie specifiche, in funzione del loro argomento e del settore di attività e quindi facilmente identificabili.

I produttori possono trasmettere il loro parere o le osservazioni alla Commissione o ai responsabili della procedura in uno Stato membro. Le osservazioni dei produttori potrebbero essere decisive per evitare ingiustificati ostacoli alla commercializzazione nel Mercato interno.

La procedura 98/34 è pertanto trasparente e consente alla Commissione e a tutti gli Stati membri di reagire, in maniera egualitaria, ai progetti notificati. L'obiettivo è quello di garantire la conformità di questi testi alle regole del mercato interno. E' possibile ricevere un avviso automatico sulle nuove regole che vengono proposte, iscrivendosi, per una o più categorie di notifiche. TRIS informerà automaticamente, tramite e-mail, quando un nuovo testo notificato sarà stato ricevuto nella o nelle categorie selezionate.

In ottemperanza delle disposizioni della direttiva 98/34, L'Italia ha notificato con il n. 2010/698/I del 27 Ottobre 2010 il Decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista.


5) LE REGOLE TECNICHE PER LE APPARECCHIATURE AD USO ESTETICO NEI PAESI UE

La ricerca sull'esistenza di **regole tecniche** riguardanti le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico emanate dai paesi dell'UE, oltre a basarsi sui questionari, si è basata sull'interrogazione della banca dati TRIS e sui contatti con gli uffici responsabili delle procedura d'informazione della Commissione europea.

Risulta, dalla ricerca, che alcuni paesi (13 in totale, perché alcuni hanno prodotto regole tecniche per più di un'apparecchiatura) hanno prodotto **regole tecniche** solo per 4 apparecchiature per uso estetico: queste sono:

- 1) il solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A; (8 paesi)
- 2) il Soft laser per trattamento rilassante
- 3) il Laser estetico defocalizzato per la depilazione) (7 paesi)
- 4) la sauna e il bagno di vapore. (4 paesi)

Grafico 1 Paesi che hanno adottato regole tecniche per il Solarium, il Laser e la Sauna



L'unico paese che ha prodotto delle regole tecniche per le 25 apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, con un decreto, con allegato un regolamento e le relative schede tecniche, risulta essere l'Italia. Come è noto, il decreto è stato fatto in ottemperanza dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina la professione di estetista.

Le altre apparecchiature, comprese nel decreto emanato in Italia, negli altri paesi dell'UE, compresi gli stessi paesi che hanno emanato le regole tecniche, sono regolamentate dalle norme armonizzate europee, come viene mostrato dalla Tabella dell'Allegato 1, che comprende 25 paesi.

Le Tabelle, riportate qui di seguito, indicano i riferimenti delle regole tecniche, e per le quali è stata attivata la procedura di comunicazione secondo la direttiva 98/34/CE.

Tabella 1. Paesi dove sono state introdotte regole tecniche per il Solarium

Paesi	Riferimento	Nel titolo	Periodo statu quo	Estensione del periodo di statu quo
Repubblica Federale della Germania	2008/462/D	Quarto libro del Codice sulla protezione ambientale – Radiazioni non ionizzanti - (Quarto libro del Codice sulla protezione ambientale – UGB IV)	30/01/2009	30/01/2009
Repubblica Federale della Germania	2010/597/D	Regolamento per la protezione dagli effetti nocivi della radiazione ultravioletta artificiale (regolamento per la protezione dai raggi UV)	02/12/2010	02/12/2010
Finlandia	2002/237/FIN	Requisiti di sicurezza contro le radiazioni e controllo delle apparecchiature da solarium	25/09/2002	26/12/2002

Italia	2000/283/L	Schema di regolamento recante la determinazione delle caratteristiche tecnico dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 di disciplina dell'attività di estetista.	28/08/2000	28/08/2000
Lettonia	2008/241/LV	Progetto di regolamento del Consiglio dei ministri "Requisiti in materia di igiene per la fornitura di servizi di solarium"	19/09/2008	[Chiuso]
Lettonia	2010/253/LV	Requisiti in materia di igiene relativi ai servizi di abbronzatura cosmetica e alla procedura di controllo dei requisiti	28/07/2010	28/07/2010
Lituania	2009/643/LT	Norma lituana sull'igiene HN 71:2009 "Solarium. Requisiti di sicurezza e di salute."	23/03/2010	23/03/2010
Portogallo	2005/362/P	Decreto che stabilisce il regime applicabile ai centri di abbronzatura (solarium)	09/08/2005	09/08/2005
Portogallo	2005/311/P	Decreto che stabilisce il regime applicabile ai centri di abbronzatura (solarium)	-	[Chiuso]
Spagna	2004/167/E	Progetto di decreto con cui si regolano i centri di abbronzatura che utilizzano apparecchi a radiazioni ultraviolette nella comunità di Madrid	13/08/2004	[Chiuso]
Spagna	2006/63/E	Progetto di decreto del Consiglio di governo che regola i centri che utilizzano apparecchi abbronzanti mediante radiazioni ultraviolette nella comunità di Madrid.	28/04/2006	28/04/2006
Regno Unito	2009/326/UK	Regolamento 2009 (lettini solari) nell'ambito della legge sulla salute pubblica 2008 (Scozia)	25/09/2009	25/09/2009
Regno Unito	2011/269/UK	Regolamento (informazioni) sui lettini solari (Irlanda del Nord)	07/09/2011	07/09/2011

Come si può vedere, le regole tecniche per il Solarium sono state introdotte in 8 paesi : in Germania, Finlandia Italia, Lettonia, Lituania, Portogallo Spagna e nel Regno Unito.

Per il solarium le regole tecniche emanate in generale prevedono quanto segue:

a) stabiliscono i limiti di radiazioni ultraviolette cui i consumatori possono essere soggetti e l'obbligo delle misure di protezione;

b) vietano la prestazione di servizi di abbronzatura artificiale ad alcune categorie a rischio: ai minori di diciotto anni, alle donne in gravidanza, e a chi presenta segni di insolazione.

Tabella 2. Paesi dove sono state introdotte regole tecniche per il Laser

Paesi	Riferimento	Nel titolo	Periodo statu quo	Estensione del periodo di statu quo	
Finlandia	1998/250/FIN	Decisione del Consiglio dei ministri relativa alla modifica della decisione emessa dal Consiglio dei ministri concernente le apparecchiature laser ed il controllo di tali apparecchiature.	31/08/1998	31/08/1998	
Finlandia	2007/325/FIN	Decreto del consiglio dei ministri relativo alle apparecchiature laser e al loro controllo.	07/09/2007	07/09/2007	
Francia	2006/255/F	Decreto relativo alla sicurezza degli apparecchi laser.	30/08/2006	30/11/2006	
Francia	2000/607/F	SOOS - Progetto di decreto relativo ai dispositivi medici che devono essere oggetto di una dichiarazione prima dell'immissione sul mercato e che modificano il libro V bis del codice della salute pubblica (seconda parte : Decreti in Consiglio di Stato).	11/01/2001	[Chiuso]	
Francia	2011/607/F	Decreto n. 20xx-... del... 200xx che definisce l'elenco degli usi specifici consentiti per gli apparecchi laser di classe superiore a 2 e che modifica il decreto n. 2007-665 del 2 maggio 2007 relativo alla sicurezza degli apparecchi laser.	24/02/2012	24/02/2012	
Repubblica Federale della Germania	1987/138/D	Apparecchi, installazioni o sistemi d'emissione per produrre , trasmettere o utilizzare un raggio laser.	09/12/1987	09/12/1987	
Repubblica Federale della Germania	2009/568/D	Specifica tecnica relativa a laser come prodotto di consumo o in prodotti di consumo.	27/01/2010	27/01/2010	
Repubblica Federale della Germania	2008/462/D	Quarto libro del Codice sulla protezione ambientale – Radiazioni non ionizzanti - (Quarto libro del Codice sulla protezione ambientale – UGB IV).	30/01/2009	30/01/2009	
Italia	2000/283/I	Schema di regolamento recante la determinazione delle caratteristiche tecnico dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 di disciplina dell'attività di estetista.	28/08/2000	28/08/2000	
Portogallo	2001/213/P	Progetto di decreto legge relativo ai puntatori laser.	20/08/2001	19/11/2001	
Spagna	2001/134/E	Progetto di Regio Decreto che vieta di mettere a disposizione del consumatore taluni prodotti laser.	20/06/2001	20/06/2001	
Svezia	2004/466/S	Disposizioni dell'Istituto nazionale di protezione contro le radiazioni sui laser e i led.	14/02/2005	14/02/2005	
Svezia	2011/317/S	Regolamento e raccomandazioni generali dell'Ente svedese di protezione contro le radiazioni concernenti i laser e la luce pulsata intensa.	29/09/2011	29/09/2011	

La Tabella mostra che le regole tecniche per il Laser sono state introdotte in 7 paesi: Finlandia, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna e Svezia.

Per il Laser le regole tecniche, stabiliscono che i prodotti di consumo che sono o contengono Laser, devono essere immessi in commercio solo se classificati secondo DIN EN 60825-1 e se corrispondono alle classi laser 1, 1M, 2 o 2M.

Tabella 3. Paesi dove sono state introdotte regole tecniche per la Sauna:

Paesi	Riferimento	Nel titolo	Periodo statu quo	Estensione del periodo di statu quo
Austria	1998/290/A	Regolamento del ministero federale del Lavoro, della Sanità e Sicurezza sociale sull'igiene nei bagni pubblici, saune, bagni turchi e piscine di piccole dimensioni nonché sui requisiti per gli impianti di balneazione (regolamento sull'igiene delle strutture balneari -BHygV)	01/10/1998	01/10/1998
Austria	1995/260/A	1. Legge federale di modifica della legge sull'igiene negli impianti di balneazione 2. Decreto del Ministro Federale della Sanità e della Tutela del Consumatore sull'igiene di impianti di balneazione, sui requisiti da stabilire per gli impianti nonché sulle norme di sicurezza e le misure di emergenza per il loro esercizio (decreto sull'igiene degli impianti di balneazione, -BHygV)	19/12/1995	19/03/1996
Belgio	2003/344/B	Regio decreto recante modifica degli articoli 90, 91 e 92 del regolamento generale in materia di impianti elettrici (RGIE).	16/12/2003	16/12/2003
Italia	2000/283/I	Schema di regolamento recante la determinazione delle caratteristiche tecnico dinamiche ed i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 di disciplina dell'attività di estetista.	28/08/2000	28/08/2000
Ungheria	2008/510/HU	Decreto gov. che modifica il decreto gov. 121/1996 (24/7) sulla realizzazione e sul funzionamento dei bagni pubblici	16/02/2009	16/02/2009

Dalla lettura della Tabella 3 risulta che le regole tecniche per la Sauna sono state introdotte in 4 paesi: Austria, Belgio, Italia e Ungheria

Per la sauna ed i bagni di vapore , le regole tecniche sono riferite principalmente all'igiene.

Le regole tecniche, prodotte dai paesi per le apparecchiature menzionate nelle Tabelle sopra riportate, sono dettate dai principi della protezione della salute e della sicurezza, sia per i consumatori che per gli addetti, che naturalmente valgono soprattutto per un'attività, come quella delle estetiste che si occupa dell'aspetto estetico e del benessere delle persone. E in questo senso integrano o rafforzano alcuni aspetti delle stesse **norme tecniche** quali ad esempio: l'informazione, la protezione dei soggetti a rischio, la formazione degli addetti, che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti.

Tuttavia l'introduzione di **regole tecniche** per l'uso delle apparecchiature nell'estetica, può incidere sia sulla circolazione dei prodotti nel mercato interno che su alcuni aspetti della professione.

Sotto il primo aspetto costringe il produttore di apparecchiature a conformare il prodotto alle regole tecniche del paese dove il prodotto verrà commercializzato, con un conseguente aggravio dei costi ed un accresciuto svantaggio rispetto a produttori locali, che possono condizionare la circolazione di questi prodotti nel mercato interno.

Sotto il secondo aspetto, le estetiste possono essere penalizzate nella scelta delle apparecchiature, dal restringimento della gamma delle apparecchiature presenti nel mercato dei paesi dove sono in vigore le regole tecniche, con un possibile impatto negativo sui costi di acquisto delle apparecchiature e quindi anche sulla competitività.

Un aspetto importante dell'introduzione delle regole tecniche riguarda la consultazione delle parti interessate da parte delle autorità competenti. La ricerca, che ha analizzato anche questo aspetto, ha raccolto dati che confermano che le associazioni, sia dei produttori che delle estetiste, non in tutti i paesi, sono state consultate nel momento in cui sono state proposte regole tecniche per i prodotti che li riguardano.

La consultazione è stata confermata dalla Lituania, dalla Germania e dall'Italia, mentre non c'è stata risposta su questo aspetto dalla Slovenia, da Malta, dalla Repubblica Ceca, dalla Danimarca, dalla Turchia. Quindi la ricerca ha registrato un basso grado di consultazione delle associazioni di estetiste nel momento della produzione di regole tecniche da parte delle amministrazioni nazionali competenti.

Un'ultima considerazione da fare sui risultati di questa primo aspetto della ricerca, e cioè l'introduzione di regole tecniche per le apparecchiature elettromeccaniche, è che si può riscontrare che non c'è una relazione diretta tra la produzione di regole tecniche per le apparecchiature e la regolamentazione della professione, come è il caso dell'Italia.

La professione di estetista è regolamentata, sotto l'aspetto della qualificazione e dell'accesso alla professione in Austria, in Belgio, in Danimarca, in Francia, in Germania, in Grecia in Italia e in Lussemburgo. E la ricerca ha mostrato che regole tecniche sono state introdotte, per il solarium, il laser e la sauna anche in alcuni paesi dove la professione non è regolamentata (es. Estonia, Irlanda, Finlandia, Lituania, Malta, Slovenia, Svezia, Regno Unito).


6) L'USO DELLE APPARECCHIATURE DA PARTE DELLE ESTETISTE NEI PAESI UE

Questa seconda parte della ricerca è stata diretta a conoscere quali sono le apparecchiature effettivamente utilizzate dalle estetiste, nei paesi UE, nell'esercizio della loro attività.

Il Grafico1 , mostra le apparecchiature che, sulla base delle risposte date dalle Istituzioni competenti e dalla associazioni delle estetiste interrogate dalla ricerca, **non sono permesse** nella professione di estetiste, oppure **sono permesse sotto il controllo del medico** oppure **sono permesse ma non sono utilizzate**.

La distinzione fatta nella ricerca, tra apparecchiature non permesse, quelle permesse sotto il controllo del medico oppure quelle permesse ma non utilizzate è stata motivata, da una parte per conoscere le prescrizioni legislative, quindi le autorizzazioni, da parte degli stati membri relative all'uso degli apparecchi, dall'altra per conoscere meglio il rapporto della professione delle estetiste con altre professioni (mediche e paramediche) che intervengono nello stesso campo dell'estetica, e infine, conoscere la gamma delle apparecchiature effettivamente utilizzate nell'attività di estetiste, nonostante esse siano autorizzate.

Grafico 2 Apparecchiature non permesse, non utilizzate o utilizzate dalle estetiste sotto la supervisione del medico nei paesi dell'indagine.



LEGENDA APPARECCHIATURE: I numeri, accanto agli apparecchi, si riferiscono all'ordine che hanno nel questionario, per una loro migliore identificazione.

2. Stimolatore a ultrasuoni; 9. Apparecchi per il massaggi elettrici picchiettanti; 10. Apparecchi per il massaggio a pressione(aria/acqua); 13. Attrezzi per la ginnastica estetica;

14. Attrezzature per pedicure; 15. Apparecchi per il trattamento di calore;

16. Apparecchi per il massaggio aspirante in movimento o statico;18. Depilatori elettrici ad ago;

19. Apparecchi per l'idroterapia(massaggio); 20. Apparecchi per il massaggio a pressione o aspirante;

21. Elettrostimolatori ad impulsi; 22. Apparecchi per il massaggio a pressione;

23. Soft laser per il trattamento rilassante; 24. Laser estetico per la depilazione; 25. Sauna e bagni di vapore

Il Grafico 2 presenta il quadro complessivo delle apparecchiature che nei diversi paesi dell'UE non sono permesse, o non sono utilizzate dalle estetiste, oppure sono utilizzate sotto il controllo del medico.

Le Tabelle che seguono riportano, in ordine, separatamente, Tab. 1b, Tab. 2b, Tab. 3.b, le informazioni del Grafico 1.

6.1 Apparecchiature non permesse

Tabella 1b. Paesi dove alcune apparecchiature per uso estetico ***non sono permesse*** alle estetiste

Paese	Attrezzature
Germania	25. Saune e bagno di vapore
Grecia	14. Attrezzature per pedicure
Francia	21. Elettrostimolatore ad impulsi 22. Apparecchi per presso massaggio 18. Depilatori elettrici ad ago 15.Apparecchi per il trattamento di calore 9. Apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti
Lettonia	

	23. Soft laser per il trattamento rilassante, 24. Laser estetico per la depilazione 21. Elettrostimolatore ad impulsi 19. Apparecchi per l'idroterapia(massaggio); 14. Attrezzature per pedicure
Lussemburgo	23. Soft laser per il trattamento rilassante 19. Apparecchi per massaggi subacquei

La Tab1b mostra che in 5 paesi dell'UE alle estetiste non è permesso l'uso di 11 apparecchi per uso estetico della lista dei 25 apparecchi del questionario.

La Francia guida la classifica di questi paesi e le estetiste non possono utilizzare 5 apparecchi. La Lettonia è il secondo paese dove alle estetiste non è permesso l'uso di 5 apparecchi. Il Lussemburgo è il terzo paese dove l'uso di 2 apparecchi non è permesso alle estetiste. In Germania e in Grecia le estetiste non possono utilizzare 1 apparecchio.

Scorrendo la lista degli apparecchi, per capire come essi incidono sia nelle tecniche alle quali possono far ricorso le estetiste nel loro lavoro, sia nell'offerta dei servizi, si può vedere che:

Il pedicure non è permesso alle estetiste in Grecia ed in Lettonia;

L'elettrostimolazione muscolare per il rassodamento in zone mirate del corpo, non può essere praticata dalle estetiste in Francia ed in Lettonia;

Utilizzare il soft laser per tonificare, rassodare o fotostimolare particolari aree del corpo quali piedi o mani, oppure per favorire l'assorbimento o la distribuzione dei vari prodotti non farmacologici applicati, non è permesso alle estetiste della Lettonia e del Lussemburgo. Alle stesse non è permesso di utilizzare gli apparecchi per massaggi subacquei per praticare il massaggio cutaneo.

Le estetiste in Francia devono far ricorso ad altre tecniche per poter praticare la depilazione, non potendo usare *i depilatori elettrici ad ago*, per poter stimolare la circolazione sottocutanea senza utilizzare *gli apparecchi per il trattamento di calore*, per poter praticare il massaggio senza far ricorso agli *apparecchi per presso massaggio o per massaggi elettrici picchiettanti*, che possono rendere meno faticoso per l'estetista il tradizionale massaggio estetico.

Le estetiste della Lettonia, anch'esse, non possono far ricorso a 5 tipi di apparecchiature per praticare *la depilazione, il massaggio ed il pedicure*.

Meno penalizzate sono le estetiste della Germania e della Grecia dal loro sistema di autorizzazione dell'uso delle apparecchiature perché le prime non possono dotarsi di attrezzature per *la sauna e il bagno di vapore* e le seconde non possono praticare *il pedicure*.

6.2 Apparecchiature non utilizzate

La ricerca ha voluto indagare, al di là delle limitazioni normative che riguardano l'uso delle apparecchiature nell'attività di estetista, anche quali sono le apparecchiature che sono effettivamente utilizzate nella pratica della professione. Questo, per conoscere se oltre alle limitazioni normative, vi sono pratiche professionali che limitano l'uso di apparecchiature nei diversi paesi dell'UE.

Tabella 2b. Paesi dove alcune apparecchiature per uso estetico ***non sono utilizzate*** dalle estetiste.

Paesi	Attrezzature
Danimarca	24. Laser estetico de focalizzato per la depilazione 23. Soft laser per il trattamento rilassante
Francia	2. Stimolatori ad ultrasuoni
Irlanda	10. Apparecchi per il massaggio a pressione(aria/acqua)
	14. Attrezzature per pedicure
Lettonia	8. Vibratori elettrici oscillanti
Lussemburgo	19. Apparecchi per massaggi subacquei
Spagna	13. Attrezzi per la ginnastica estetica;
Regno Unito	10. Apparecchi per il massaggio a pressione(aria/acqua)

Analizzando i risultati delle Tabelle 1b e 2 b, sopra presentate, risulta che, nei 5 paesi, *non c'è un divario rilevante e significativo tra le apparecchiature non permesse e apparecchiature non utilizzate*.

Ciò che si nota è che nella Tabella b2 figurano 3 paesi la Danimarca, la Spagna e il Regno Unito che non figuravano nella lista dei paesi dove le apparecchiature non sono permesse. Ma ciò può esser dovuto alla scelta delle risposte da parte delle associazioni interrogate, che hanno identificato le apparecchiature non permesse e quelle non utilizzate.

Nei paesi che sono presenti sia nella prima Tabella che nella seconda (Francia Lettonia e Lussemburgo) gli apparecchi che non sono utilizzati, sono, prevalentemente, **uno** per ogni paese (in Francia sono 2) e non modificano il quadro della Tabella 1b, ma piuttosto lo completano.

In Francia gli stimolatori ad ultrasuoni (2) e le attrezzature per pedicure (14) che vengono indicate come non permesse, portano da 5 a 7 il numero degli apparecchi che le estetiste non sono autorizzate ad utilizzare o non utilizzano.

In Lettonia si riscontra una situazione simile. Gli apparecchi che non sono permessi o che non sono utilizzati complessivamente sono 6, perché ai 5 apparecchi non permessi, si aggiunge il vibratore elettrico oscillante (8).

Nel Lussemburgo, invece, un apparecchio che non è permesso , l' apparecchio per massaggi subacquei (19) risulta anche non utilizzato.

Analizzando ancora le apparecchiature non permesse e quelle non utilizzate si vede che, nei paesi inclusi nelle Tabelle 1b e 2b , alcune di queste apparecchiature coincidono. Il laser defocalizzato e il soft laser in 3 paesi, Danimarca, Lettonia e Lussemburgo risultano non permessi e quindi non utilizzati. Lo stesso vale per gli apparecchi per massaggi subacquei, che in Lussemburgo non sono permessi e non sono utilizzati.

Quindi il numero delle apparecchiature non utilizzate dalle estetiste, **non perché non permesse, ma per altre ragioni**, che si presumono siano connesse allo svolgimento della professione di estetista, si restringe a 3, e cioè agli stimolatori ad ultrasuoni(21), ai vibratorii elettrici oscillanti (8) e alle attrezzature per pedicure (14), ed i paesi a due, Grecia e Francia. Ma in quest'ultima alcune apparecchiature non sono permesse, il che restringe il rapporto, com'è prevedibile, tra attrezzature non permesse e attrezzature non utilizzate.

Questi dati escludono che vi siano apparecchiature non utilizzate dalle estetiste che si aggiungono a quelle non permesse andando, così, restringe ulteriormente l'ambito di esercizio della professione.

Tuttavia in alcuni paesi il mancato uso di alcune apparecchiature da parte delle estetiste penalizza l'esercizio della professione. Dal raffronto tra le apparecchiature non permesse e quelle non utilizzate emerge la situazione seguente:

Il soft laser non è permesso o non viene utilizzato dalle estetiste della Danimarca, e della Lettonia mentre può essere utilizzato sotto la supervisione medica in Francia e in Lussemburgo

Il laser estetico per la depilazione non è permesso o non è utilizzato in Danimarca e in Lettonia;

L'attrezzatura per pedicure non è permessa o non viene utilizzata in Francia, in Grecia e in Lettonia;

L'apparecchiatura per il massaggio subacqueo non viene utilizzato in Irlanda, in Lettonia in Lussemburgo e nel Regno Unito;

L'elettrostimolatore ad impulsi non viene utilizzato o non è permesso in Francia in Lettonia e può essere utilizzato sotto il controllo del medico in Danimarca;

L'apparecchio per il massaggio a pressione è permesso sotto il controllo del medico in Germania ma non viene permesso nel regno Unito.

Volendo ora catalogare le attrezzature non permesse in rapporto ai servizi delle estetiste, per comprendere su quali aspetti dell'attività esse intervengono, emerge il seguente quadro.

Trattamento	Apparecchiature
Massaggio²²	1. apparecchi per massaggi subacquei 2. apparecchi per presso massaggio 3. apparecchi per massaggi cutanei
Trattamento abbronzante²³	1. lettini abbronzanti
Depilazione²⁴	1. laser de focalizzato 2. depilatori elettrici ad ago
Trattamenti rilassanti e tonificati della cute	1. soft laser

²² gli apparecchi per presso massaggio, apparecchi per massaggi cutanei, rientrano in una categoria di apparecchi che servono a rendere più facile e meno faticoso per l'operatore il tradizionale massaggio estetico.

²³Le apparecchiature UV-A emettono soltanto in quest'ultima regione spettrale. Attualmente la comunità scientifica competente ritiene che probabilmente le sorgenti di radiazione UV più adatte a produrre l'abbronzatura della pelle siano quelle che hanno uno spettro molto simile a quello del sole.

²⁴ Com'è noto il laser opportunamente de focalizzato viene utilizzato esclusivamente per i trattamenti di depilazione. Il soft laser viene impiegato per tonificare, rassodare o fotostimolare particolari aree del corpo quali piedi o mani e per favorire l'assorbimento o la distribuzione dei vari prodotti applicati che non contengano principi con attività farmacologica.

Elettrostimolazione²⁵	1. elettrostimolatore ad impulsi
Saune – Bagno a vapore	1. saune 2. apparecchi per il trattamento di calore

Come si vede, 10 delle 11 attrezzature (escluse le attrezzature per pedicure) che risultano non permesse in 5 paesi, sui 12 dell'indagine, riguardano fondamentalmente 4 tipi di servizio forniti dalle estetiste:

- 1) *Massaggio,*
- 2) *Solarium,*
- 3) *Depilazione*
- 4) *Trattamenti rilassanti e tonificati della cute.*

Pertanto le attrezzature non permesse, soprattutto nei 5 paesi, compresi tra i 12 paesi dell'indagine, hanno un impatto sull'espletamento delle tecniche della professione, sul profilo della professione stessa, che si basa sui trattamenti offerti dalle estetiste e sulla funzione che le attrezzature non permesse svolgono all'interno di questi trattamenti.

Le estetiste di questi paesi, dove non sono permesse le apparecchiature sopra elencate, devono utilizzare altre tecniche per poter svolgere il proprio lavoro, che altrimenti potrebbe essere eseguito con le apparecchiature che non sono permesse. Mentre le estetiste dei paesi dove le apparecchiature sono permesse, possono avvalersi del loro uso nell'esercizio della professione, e beneficiare dell'impatto che queste possono avere sulla qualità del servizio e sulla soddisfazione del cliente.

La ricerca mostra tuttavia *che le 25 apparecchiature comprese nel questionario dell'indagine, sono tutte utilizzate nella maggioranza dei paesi (7).* Questo dato presenta un profilo della professione e delle tecniche del suo esercizio molto omogeneo in 7 dei 12 paesi dell'indagine. Un aspetto questo molto importante ai fini della qualificazione e della formazione ed anche della sicurezza della professione in Europa.


La ricerca infine permette di valutare le specificità emerse nei 5 paesi sopra richiamati, alla luce della situazione della professione negli altri paesi, per rimuovere eventuali ostacoli e per rafforzare lo sviluppo della professione in Europa.

²⁵ L'elettrostimolatore ad impulsi permette una stimolazione muscolare per il rassodamento in zone mirate, migliorando la tonicità cutanea e sottocutanea.

7) PROFESSIONI CHE UTILIZZANO LE APPARECCHIATURE NEI PAESI DOVE NON SONO PERMESSE ALLE ESTETISTE

In molti paesi dell'indagine, le apparecchiature che non sono ammesse nella professione di estetiste e che le estetiste non usano, sono utilizzate da altri professionisti, il cui campo di azione spesso interferisce con quello delle estetiste e che, in alcuni paesi, può rappresentare una minaccia per l'autonomia della professione di estetista.

Grafico 3. Professioni autorizzate ad usare le apparecchiature nei paesi dove non sono permesse alle estetiste



L'informazione che ci dà il Grafico 2 è quindi che 11 apparecchi per uso estetico, che non sono permessi alle estetiste, in 4 dei 12 paesi dell'indagine, sono utilizzati da altri professionisti.

Le professioni che utilizzano le apparecchiature, nei paesi dove queste non sono ammesse o perché le estetiste non le usano sono, come si evince dal Grafico 2 :

i medici, (in Francia, Lettonia e Lussemburgo) seguiti da:

i kinesiterapisti, (in Francia, Lettonia e Lussemburgo) *dai fisioterapisti* (in Lussemburgo) e da *altre professioni* (Francia Lettonia e Germania).

Volendo fare una graduatoria dei paesi in cui 11 apparecchi ad uso estetico sono utilizzati da altre professioni il risultato è il seguente:

Al primo posto c'è la Francia con 8 apparecchi in totale : 4 apparecchi utilizzati dai medici (laser estetico, soft laser, elettrostimolatore, trattamento di calore); 1 apparecchio utilizzato dai cinesiterapisti (presso-massaggio) ; e 3 apparecchi utilizzati da altre professioni (depilatori elettrici ad ago, massaggio meccanico, stimolatori ad ultrasuoni).

Al secondo posto figura la Lettonia, con 5 apparecchi in totale : 2 apparecchi usati dai medici (laser estetico e stimolatore ad impulsi; 1 apparecchio usato dai cinesiterapisti (massaggio subacqueo); 2 apparecchi usati da altre professioni (saune e pedicure)

Al terzo posto c'è il Lussemburgo con 3 apparecchi in totale: 2 apparecchi usati dai medici(laser elettrico e soft laser); 1 apparecchio usato sia dai kinesiterapisti che dai fisioterapisti (massaggi subacquei).

Al quarto posto la Germania dove solo un apparecchio (la sauna e bagno di vapore) è utilizzato da un'altra professione.


Questi dati danno il quadro dei servizi che in alcuni paesi (4) possono svolgere solo altri professionisti e quindi del grado di limitazione, nell'uso delle apparecchiature, che la professione di estetista ancora incontra in alcuni paesi dell'UE. Una limitazione che certamente è dovuta ad una riserva di servizi che alcune professioni si sono garantite, ma su cui potrebbero pesare anche le limitazioni che le estetiste ancora incontrano nell'uso di alcune apparecchiature e che, perciò, aprono spazio anche *all'uso estetico* di queste apparecchiature da parte di altri professionisti.

8) LIMITAZIONI NELL'USO DELLE APPARECCHIATURE VERSO ALCUNI SOGGETTI A RISCHIO

7.4 Tutte le apparecchiature risultano avere delle limitazioni nel loro impiego nell'attività delle estetiste verso alcuni soggetti per i quali potrebbero avere delle conseguenze sulla salute.


In cima alle categorie dei soggetti per i quali sono prescritte delle limitazioni sono le donne incinte, i minori, i soggetti con pelli sensibili o con particolari patologie.

Grafico 4. Graduatoria delle apparecchiature per tipo di limitazione



La ricerca ha mostrato, per quanto riguarda le limitazioni, che un gruppo di apparecchi non possono essere utilizzati per tutte e tre le categorie di soggetti a rischio. Questi come mostra il grafico sono: *gli stimolatori a micro correnti, il disincrostante per pulizia e il solarium*.

Grafico 5. Numero di limitazione per categoria, per Paese



Dalla lettura del Grafico 5 si evince che il maggior numero di limitazioni per categorie di persone (donne incinte, minori, portatori di malattie cutanee etc.) si registra nei paesi nordici. In quegli stessi paesi la professione non è regolamentata. Questo mostra che, nonostante la non regolamentazione della professione, l'attenzione alla protezione dei consumatori raggiunge un alto livello.

INDICAZIONI DELLA RICERCA

1. La ricerca ha prodotto risultati rispetto ai due obiettivi che si proponeva: a) conoscenza di eventuali **regole tecniche** che, proposte dagli Stati membri dell'UE, possano costituire degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti; b) conoscenza degli apparecchi consentiti, e degli apparecchi che le estetiste usano nella loro attività, per una migliore comprensione della condizione della professione negli Stati UE.

1.1 La ricerca ha ricostruito la “cornice europea” all'interno della quale si svolge il processo di armonizzazione delle norme, finalizzato all'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti. Tale processo mostra che le apparecchiature elettromeccaniche per l'uso estetico sono regolate da un gruppo di direttive europee, che costituiscono *il sistema europeo di armonizzazione delle norme tecniche* e che i produttori devono rispettare per la costruzione e la commercializzazione di apparecchi elettromeccanici.

- Queste sono:
- **la Direttiva 2006/95/CE “Bassa tensione” (Low Voltage Directive)**, che disciplina l'immissione nel mercato dei prodotti elettrici
- **La Direttiva 2006/42/EC “Direttiva Macchine”** che garantisce che sia effettuata una valutazione dei rischi dei prodotti;
- **la Direttiva 2004/108/EC sulla Compatibilità elettromagnetica (CEM)**
- **La Direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio , (R&T)**

1.2. Le **regole tecniche**, in quanto “specifiche” che gli Stati membri introducono su un prodotto o un servizio sulla base di esigenze che le giustificano, che si aggiungono alle specifiche di quel prodotto o di quel servizio, e ne limitano ulteriormente la commercializzazione e l'uso, sono disciplinate dalla procedura di informazione stabilita dalla:

- Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 e la procedura d'informazione.

1.3. L'emissione di **regole tecniche** è sottoposta alla procedura d'informazione che permette di notificare regole tecniche prima che queste siano adottate nelle legislazioni nazionali. Tale procedura consente di prevedere e prevenire la creazione di ostacoli agli scambi che potrebbero dare origine a barriere ingiustificate tra i diversi Stati membri. La loro notifica in fase di progetto, e il successivo esame, con conseguente valutazione del contenuto contribuiscono, a diminuire tale rischio.

I progetti notificati sono normalmente tradotti in tutte le lingue della Comunità. Sono quindi messi a disposizione dei produttori di apparecchiature nella banca dati, aggiornata quotidianamente, denominata TRIS (Technical Regulations Information System) sul sito http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_it.htm.

TRIS consente di venire a conoscenza delle iniziative di carattere legislativo intraprese dagli Stati membri che possono essere di interesse per i produttori per le eventuali ripercussioni che possono comportare sulle loro attività..

1.4. Risulta, dalla ricerca, che alcuni paesi (13 in totale, perché alcuni hanno prodotto regole tecniche per più di un'apparecchiatura) hanno prodotto **regole tecniche** solo per 4 apparecchiature: queste sono:

- 1) il Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A; (8 paesi)
- 2) il Soft laser per trattamento rilassante
- 3) il Laser estetico defocalizzato per la depilazione) (7 paesi)
- 4) la Sauna e il bagno di vapore. (4 paesi)

Regole tecniche per Il Solarium sono state introdotte in 9 paesi : in Finlandia, in Francia, in Germania, in Italia, in Lettonia, in Lituania, in Portogallo nel Regno Unito.

Il Laser è regolamentato da regole tecniche in 4 paesi: in Finlandia, in Germania, in Italia e in Svezia.

Per la Sauna, vi sono regole tecniche in 4 paesi: Austria, Belgio, Ungheria, e Italia.

L'unico paese che ha prodotto un decreto, con allegato un regolamento e le relative schede tecniche per le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, risulta essere l'Italia. Come è noto, il decreto è stato fatto in ottemperanza dell'art. 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina la professione di estetista.²⁶

1.6 Le altre apparecchiature, comprese nel decreto emanato in Italia, negli altri paesi dell'UE, compresi gli stessi paesi che hanno emanato le regole tecniche, sono regolamentate dalle norme armonizzate europee, come viene mostrato dalla Tabella dell'Allegato 1, che comprende 25 paesi. Pertanto, escluse le tre apparecchiature del solarium, del laser e della sauna, le rimanenti apparecchiature indicate nel questionario (25), sono prodotte e commercializzate solo sulla base del rispetto delle norme armonizzate europee

Una regolamentazione legislativa *specific*a (**regole tecniche**) per tutte le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, indicate nel questionario della ricerca (25 apparecchiature), pertanto, è presente solo in Italia, mentre regole tecniche sono state introdotte come, abbiamo visto solo per alcune apparecchiature e solo in alcuni paesi dell'Unione europea.

²⁶ Va rilevato che le schede contenute nelle schede del DL 10 maggio 2011 dell'Italia, fanno riferimento alla norma italiana CEI 62-39 che non è applicata negli altri paesi europei. Ciò rappresenta un ostacolo per i produttori italiani di apparecchiature ad uso estetico e sarebbe opportuna sostituirla con una norma equipollente armonizzata.

1.7 Un aspetto importante dell'introduzione delle regole tecniche riguarda la consultazione delle parti interessate da parte delle autorità competenti. La ricerca, che ha analizzato anche questo aspetto, ha raccolto dati che confermano che le associazioni, sia dei produttori che delle estetiste, non in tutti i paesi, sono state consultate nel momento in cui sono state proposte regole tecniche per i prodotti che le riguardano.

1.8 La ricerca, mostra che, nei paesi della ricerca, non c'è una relazione diretta tra la produzione di regole tecniche per le apparecchiature e la regolamentazione della professione, come è il caso dell'Italia. Infatti regole tecniche sono state introdotte, per il solarium, il laser e la sauna anche in alcuni paesi dove la professione non è regolamentata (es. Estonia, Irlanda, Finlandia, Lituania, Malta, Slovenia, Svezia, Regno Unito).

2) Dal punto della conoscenza delle apparecchiature permesse e utilizzate dalle estetiste, per conoscere i servizi offerti dalle estetiste nei paesi europei, nella prospettiva del rafforzamento e della qualificazione della professione e del miglioramento della sicurezza nelle imprese di estetiste, le indicazioni che si possono desumere dalla ricerca sono le seguenti.

2.1 La ricerca mostra che le 25 apparecchiature comprese nel questionario dell'indagine, sono tutte utilizzate nella maggioranza dei paesi (7) (su questo aspetto la ricerca ha raccolto le risposte relative a 12 paesi). Questo dato presenta un profilo della professione e delle tecniche del suo esercizio molto omogeneo in 7 dei 12 paesi dell'indagine. Un aspetto, questo, molto importante ai fini della qualificazione e della formazione ed anche della sicurezza della professione in Europa.

2.2 Tuttavia, sulla base delle risposte date dalle associazioni delle estetiste interrogate dalla ricerca, alcune apparecchiature non sono permesse nella professione di estetiste o non sono utilizzate, oppure sono ammesse sotto il controllo del medico. 11 apparecchiature delle 25 comprese nel questionario, *non sono permesse*, in 5 paesi dell'UE (Germania, Grecia Francia, Lettonia, Lussemburgo) . (vedi Tabella 1b) .6 apparecchiature, in 5 paesi dell'UE, *non vengono utilizzate* nell'esercizio della professione.(vedi Tabella 2b).

2.3 Analizzando i risultati dell'indagine sulle apparecchiature non permesse e quelle non utilizzate risulta che, nei 5 paesi, non c'è un divario rilevante e significativo tra le apparecchiature non permesse e apparecchiature non utilizzate. La lista delle apparecchiature non utilizzate dalle estetiste, non perché non permesse, ma per altre ragioni, che si presumono siano connesse allo svolgimento della professione di estetista, si restringe a 3, e cioè agli *stimolatori ad ultrasuoni, ai vibratorii elettrici e alle attrezzature per pedicure*, ed i paesi a due, *Grecia e Francia*.

Questi dati escludono che vi siano apparecchiature non utilizzate dalle estetiste che si aggiungono a quelle non permesse andando, così, a restringere ulteriormente l'ambito di esercizio della professione. Essi mostrano che c'è una coerenza tra attrezzature regolamentate e attrezzature utilizzate. Tuttavia il mancato uso di alcune apparecchiature, da parte delle estetiste, soprattutto nei 5 paesi sopra menzionati, penalizza l'esercizio della professione.

2.4 Dalla catalogazione delle attrezzature non permesse, in rapporto ai servizi delle estetiste, per comprendere su quali aspetti dell'attività esse intervengono, emerge il seguente quadro: 10 attrezzature che risultano non permesse in 5 paesi, sui 12 dell'indagine riguardano 4 servizi forniti dalle estetiste:

- 1) *Massaggio,*
- 2) *Solarium,*
- 3) *Depilazione*
- 4) *Trattamenti rilassanti e tonificati della cute.*

Pertanto le attrezzature non permesse intervengono sul profilo della professione soprattutto nei 5 paesi, compresi tra i 12 paesi dell'indagine. Questo profilo, emerge considerando, i trattamenti offerti dalle estetiste e la funzione che le attrezzature non permesse svolgono all'interno di questi trattamenti. Le estetiste di questi paesi devono utilizzare altre tecniche per offrire i servizi che potrebbero essere eseguiti con le apparecchiature che non sono permesse, risultando svantaggiate nei riguardi delle estetiste di altri paesi.

2.5 11 apparecchi per uso estetico, che non sono permessi alle estetiste, in 4 dei 12 paesi dell'indagine, sono utilizzati da altri professionisti. Le professioni che utilizzano le apparecchiature, nei paesi dove queste non sono ammesse o perché le estetiste non le usano sono, come si evince sono: i medici, (in Francia, Lettonia e Lussemburgo) seguiti da i kinesiterapisti, (in Francia, Lettonia e Lussemburgo), dai fisioterapisti (in Lussemburgo) e da altre professioni (Francia Lettonia e Germania). (vedi Grafico 3). Le limitazioni che le estetiste ancora incontrano nell'uso di alcune apparecchiature possono aprire spazio anche *all'uso estetico* di queste apparecchiature da parte di altri professionisti.

2.6 Tutte le apparecchiature risultano avere delle limitazioni nel loro impiego nell'attività delle estetiste verso alcuni soggetti per i quali potrebbero avere delle conseguenze sulla salute. In cima alle categorie dei soggetti per i quali sono prescritte delle limitazioni sono le donne incinte, i minori, i soggetti con pelli sensibili o con particolari patologie. Un gruppo di apparecchi non possono essere utilizzati per tutte e tre le categorie di soggetti a rischio. Questi come mostra il grafico sono: gli stimolatori a micro correnti, il disincrostante per pulizia il solarium. (vedi Grafico 4).

2.7 Il maggior numero di limitazioni nell'uso delle apparecchiature per categorie di persone (donne incinte, minori, portatori di malattie cutanee etc.) si registra nei paesi nordici. In quegli stessi paesi la professione non è regolamentata. Questo mostra che nonostante la non regolamentazione della professione, viene posta un'attenzione molto alta all'uso delle apparecchiature in funzione della protezione dei consumatori. (vedi Grafico 5).

2.8 Il quadro dell'uso delle apparecchiature per uso estetico da parte delle estetiste nei paesi dell'UE che emerge dalla ricerca, permette di approfondire le ragioni delle limitazioni esistenti, affinché le attrezzature utilizzate in alcuni paesi possano essere estese anche a i paesi dove non sono ancora utilizzate, permettendo ai produttori di superare gli ostacoli attuali alla circolazione

delle apparecchiature per uso estetico, ed alla professione di estetista di raggiungere una migliore qualificazione e di rispondere meglio ai bisogni e alla sicurezza dei consumatori.

Bruxelles Luglio 2012

ALLEGATO 1

PAESI DOVE LE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE SONO REGOLATE DA NORME EUROPEE ARMONIZZATE, E CHE HANNO INTRODOTTO REGOLE TECNICHE PER ALCUNE APPARECCHIATURE.

LA TABELLA MOSTRA ANCHE I PAESI DOVE LA PROFESSIONE E' REGOLAMENTATA E DOVE LE ORGANIZZAZIONI SONO CONSULTATE.

PAESE	NORME E REGOLE TECNICHE INTRODOTTE	REGOLAMENTAZIONE DELLA PROFESSIONE	CONSULTAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI
1.Austria	Regolamento del Ministero Federale del Lavoro, della Sanità e Sicurezza sociale sull'igiene nei bagni pubblici, saune , bagni turchi e piscine di piccole dimensioni nonché sui requisiti per gli impianti di balneazione (regolamento sull'igiene delle strutture balneari -BHygV). Notifica n1998/290/A del 25/6/98.	BGBI ²⁷ Registrazione legale alla camera WKO	Si
2.Belgio	Per le lampade abbronzanti il decreto del 20 Giugno 2002 la radiazione dai lettini non può superare una densità massima di 0,3 W per mq. Per gli apparecchi meccanici utilizzati nei saloni , questi devono essere conformi alla relativa legislazione. In Belgio è stata recepita la Direttiva 2006/95/EC sulla "Bassa tensione" e la Direttiva 2001/95/EC del 3 Dicembre 2001 sulla sicurezza dei prodotti. La legge prevede l'etichettatura con le informazioni sulle istruzioni per l'uso e la garanzia.		Si
3.Danimarca	In Danimarca non esiste alcun regolamento nazionale speciale per i macchinari elettromeccanici utilizzati nei saloni di bellezza.	Legge 21 Aprile 1999	

²⁷ BGB ?

	<p>I macchinari saranno sottoposti al regolamento, implementati per mezzo delle direttive importanti dell'UE. Le direttive sono implementate e rafforzate da diverse autorità. Le seguenti direttive sono le più importanti:</p> <p>La Direttiva bassa tensione, 2006/95/EC.</p> <p>La Direttiva "macchine" 2006/42/EC.</p> <p>La Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/EC.</p> <p>La Direttiva sulla sicurezza dei prodotti 2001/95/EC.</p>		
4.Estonia	<p>In Estonia <u>non</u> esiste una specifica regolamentazione per le apparecchiature elettromeccaniche per le estetiste. Le attrezzature utilizzate dall'estetiste devono essere conformi alla legislazione armonizzata europea. Dopo un periodo di formazione, le estetiste possono utilizzare qualsiasi macchinario sul mercato.</p>		Le estetiste non sono consultate sulla materia.
5.Finlandia	<p>In Finlandia non esiste una specifica regolamentazione per le apparecchiature per uso estetico.</p> <p>L'Act No. 1016 sulla conformità di alcuni apparecchiature tecniche ai requisiti richiesti, pubblicato a Helsinki il 26 Novembre 2004, stabilisce che se un apparecchiatura è costruita in conformità ai requisiti di sicurezza e protezione della salute può essere immessa sul mercato ed essere utilizzata secondo l'uso indicato dal costruttore.</p> <p>1. Esiste un Decreto del Consiglio dei ministri relativo alle apparecchiature laser e al loro controllo che classifica i laser secondo classi di sicurezza. Notifica n 2007/325/FIN del 6 Giugno 2007.</p> <p>2. Notifica n 2002/237/FIN del 24 Giugno 2002 che precisa le</p>	La professione non è regolamentata	si

	<p>norme per l'uso e le modalità per il controllo delle apparecchiature da solarium. Per i trattamenti cosmetici della pelle o per operazioni equivalenti in Finlandia è concesso il solo uso delle apparecchiature a UV da solarium di tipo 3 conformemente alle disposizioni di cui alla norma EN 60335-2-27. Qualora per tale trattamento venga usata un'apparecchiatura a UV diversa dal tipo 3, il trattamento deve avere luogo sotto sorveglianza di un professionista esperto nelle terapie ai raggi UV. L'utilizzo del solarium deve soddisfare i requisiti della norma EN 60335-2-27</p>		
6.Francia	<p>La notifica 2011/607/F del 23-Nov-2011 elenca gli usi specifici consentiti per gli apparecchi laser di classe superiore a 2 e che modifica il decreto n. 2007-665 del 2 maggio 2007 relativo alla sicurezza degli apparecchi laser.</p>	<p>La Legge 5 Luglio 1996. Richiede il Diploma CAP²⁸ or BP²⁹ per l'esercizio della professione</p>	
7.Germania	<p>1In Germania non esiste una norma specifica sulle apparecchiature per uso estetico. E' stata adottata una specifica tecnica relativa al laser come prodotto di consumo o in prodotti di consumo. I prodotti di consumo che sono o contengono laser devono essere immessi in commercio solo se classificati secondo DIN EN 60825-1 e se corrispondono alle classi laser 1, 1M, 2 o 2M. I prodotti di consumo che sono o contengono laser delle classi 3R, 3B e 4 non devono essere immessi in commercio. Notifica n 2009/568/D, del 26 Ottobre 2009.</p> <p>2.La legge proibisce l'impiego di impianti per l'irradiazione della pelle mediante radiazioni ultraviolette artificiali nei</p>	<p>Per l'esercizio della professione sono in vigore le legislazioni dei Länder che prevedono la richiesta della licenza.</p> <p>La nuova legge è adottata per:</p> <p>Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Stresemannstraße 128 - 130 10117 Berlin</p> <p>Telefon: 030 18 305-0 Telefax: 030 18 305-2044 E-Mail: service@bmu.bund.de</p> <p>L'autorità di sorveglianza deve continuare con l'ispezione del lavoro</p>	<p>si</p>

²⁸ CAP Certificat d'Attitude Professionnel

²⁹ BP Brevet Professionnel

	<p>solarium, locali simili o altri ambienti aperti al pubblico sui minorenni, cioè su bambini e ragazzi di età inferiore ai 18 anni. Notifica 2008/462/D del 29/10/2008.3. Notifica 2010/597/D Regolamento per la protezione dagli effetti nocivi della radiazione ultravioletta artificiale (regolamento per la protezione dai raggi UV) Il regolamento si applica all'esercizio di dispositivi che emettono raggi UV, utilizzati commercialmente per finalità cosmetiche o altre applicazioni destinate all'uomo, escluse le cure mediche o odontoiatriche, o nell'ambito di altre imprese economiche. L'associazione dei produttori di apparecchiature ICADA ha elaborato alcuni standard per le apparecchiature ad uso estetico.</p> <p>http://www.apparative-kosmetik.info/</p>	<p>dei paesi che siano responsabili.</p> <p>Non siamo ancora al corrente di tale conferma.</p>	
8.Grecia		<p>Legge 361/1969 sul salone di bellezza gestito dall'estetista; 2519/98 sui centri di bellezza. Diploma di alto livello di istruzione; I/le dipendenti devono essere qualificati e il supervisore deve essere un/una laureato/a con un alto livello di istruzione.</p>	
9.Italia	<p>Notifica n 2010/698/I del 27 Ottobre 2010 Il 15 Luglio 2011 è stato pubblicato, sulla G.U n. 163, con entrata in vigore dal 31 Luglio, il regolamento riguardante gli apparecchi elettromeccanici ammessi nell'attività di estetista approvati con il Decreto Legge del 12 Maggio 2011 n. 110. Il provvedimento identifica gli apparecchi per uso estetico cui sarà applicato (allegato 1); stabilisce che le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e le cautele d'uso di tali apparecchi sono determinate dalle disposizioni generali indicate nel provvedimento e dalle norme e specifiche tecniche contenute nelle schede tecnico-informative costituenti l'allegato 2; definisce</p>	<p>Legge n 1 del 4 gennaio 1990: Prevede il possesso del Diploma</p>	<p>si</p>

	il livello di sicurezza che deve essere assicurato dai prodotti perché possano essere utilizzati in Italia; definisce modalità e condizioni per l'aggiornamento dell'elenco delle apparecchiature allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dell'allegato 2; prevede, infine, che le disposizioni adottate siano automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni che gli organismi di normalizzazione competenti apporteranno alle pertinenti norme tecniche.		
10.Irlanda	Notifica n 2011/269/UK del 6 Giugno 2011 sulle informazioni e sull'uso dei lettini solari e divieto di utilizzo per i minori di 18 anni.	Nessuna organizzazione di professionisti possiede un regolamento per i suoi membri. Diploma CIDESCO CIBTAC I.TEC N.V.Q. Diploma riconosciuto dai Paesi dell'Unione Europea	
11.Lettonia	<p>Non esiste una regolamentazione per le apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico .</p> <p>I requisiti di base per i saloni di estetiste ,sono stabiliti dal Regolamento n 22 del 16 gennaio 2001 “Regolamento sui requisiti di igiene per i saloni di bellezza”, che prescrive i requisiti di igiene.</p> <p>Per requisiti essenziali (salute e sicurezza, protezione dell'ambiente) relativi alle apparecchiature elettromeccaniche (apparecchiature elettriche e dispositivi medici) valgono le norme armonizzate europee di riferimento.</p> <p>Notifica 2010/253/LV Requisiti in materia di igiene relativi ai servizi di abbronzatura cosmetica e alla procedura di controllo dei requisiti. Il servizio non deve essere fornito ai clienti di età inferiore a 18 anni, ad eccezione dei casi in cui la persona minore produce un certificato del medico di famiglia o di un dermatologo (di seguito: certificato medico) che</p>	<p>Le istituzioni che supervisionane le apparecchiature per la cosmesi in Lettonia sono le seguenti:</p> <p>1.Il centro dell'industria economica e della protezione dei diritti dei consumatori (e-mail: ptac@ptac.gov.lv) che supervision tutte le apparecchiature sotto l'aspetto della sicurezza delle merci e del servizio.</p> <p>2.Il Ministero della Salute (e-mail: Jana.Feldmane@vm.gov.lv) and the State Drug Agency (e-mail: info@zva.gov.lv) valuta l'adeguatezza dei dispositivi medici, la loro registrazione, supervisiona alla loro applicazione e la Health inspection (e-mail: vi@vi.gov.lv) controlla l'ordine di produzione, di distribuzione, d'operazione e l'ordine della supervisione tecnica dei dispositivi medici.</p> <p>3.Il Ministero della salute e la Health inspection – le apparecchiature dei solarium.</p>	si

	certifichi che la persona può sottoporsi all'abbronzatura cosmetica.		
12.Lituania	<p>In Lituania non esiste un norma specifica che regola le apparecchiature che possono essere usate dalle estetiste. Queste sono regolamentate da leggi che attuano le direttive europee armonizzate europee:1) « Norma n.36 /2009 14.07.2009 No. 83-3451).del Ministro della Salute, che attua la direttiva europea 2002/95/EC sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche elettroniche 2) la norma 27.10.1999 No.90-2663).del ministero dell'Economia che attua la direttiva 2006/95/EC, „bassa tensione“;</p> <p>3)La legge No.64-2324 del 25/07/2001, che attua la direttiva 2001/95/EC sulla sicurezza dei prodotti.</p> <p>Notifica n 2009/643/LT del 27 Nov 2009 Norma lituana sull'igiene HN 71:2009 “Solarium. Requisiti di sicurezza e di salute." Le persone fisiche e giuridiche che</p>	In Lituania i saloni di bellezza, sono regolamentati dalla Legge 47-2264, del 24.042010, che prescrive i requisiti per la salute e la sicurezza degli stessi.	Le Organizzazioni delle estetiste non sono consultate

	forniscono servizi di solarium possono intraprendere questa attività solo se hanno ottenuto un permesso/un'autorizzazione igienico-sanitaria in conformità alle procedure stabilite dalla legge]. Il permesso/l'autorizzazione igienico-sanitaria deve essere esposto in un luogo ben visibile per gli utenti del solarium.		
13.Lussemburgo	Le apparecchiature sono regolamentate dalle norme armonizzate europee	Legge 28 dicembre 1988	
14.Malta	Non esiste una legislazione specifica sulle apparecchiature che le estetiste possono utilizzare. Per quanto riguarda le attrezzature elettriche queste devono avere un voltaggio tra i 75 V ed i 1500 secondo la direttiva "bassa tensione" . e la direttiva sulla la compatibilità elettromagnetica http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_13/cha pt427.pdf	Le apparecchiature sono controllate dal Dipartimento della Salute, che può impedire di effettuare un determinato trattamento, se lo ritiene necessario, così come ha tentato di interrompere la ear candling. Ciò nonostante, i centri continuano ad effettuare il trattamento e le estetiste cercando di convincere il Dipartimento della Salute e il Ministero della Salute che il trattamento viene fatto in Gran Bretagna dove loro hanno seguito dei corsi.	si
15.Polonia			
16.Portogallo	Notifica n2005/362/P del Decreto che stabilisce i limiti di radiazioni ultraviolette cui i consumatori possono essere soggetti e l'obbligo di fornire ai medesimi gli occhiali di protezione. È vietata la prestazione di servizi di abbronzatura artificiale ai minori di diciotto anni, alle donne in gravidanza, e a chi presenta segni di insolazione.		
17.Olanda	In Olanda non esiste una norma specifica che indica apparecchiature per le estetiste. Esiste una legislazione sulle apparecchiature	No	Si ANBOS è stata consultata per

	<p>elettromeccaniche che distingue solo tra apparecchiature che possono essere usate dai medici. Se il produttore indica che una certa apparecchiatura è finalizzata all'uso medico, allora non può essere usata dalle estetiste. Ma alcune apparecchiature, come il laser, che sono indicate per uso medico, hanno le stesse caratteristiche di quelle che sono utilizzate dalle estetiste. In Olanda c'è un dibattito su questo tema.</p> <p>Le sole apparecchiature per l'uso delle quali è necessaria la licenza sono quelle per il make up permanente</p>		definire le specifiche per le attrezzature per il make up permanente dal Ministero della Salute, dello Sport e del Welfare.
18.Regno Unito	<p>Notifica n 2009/326/UK che prescrive le informazioni sanitarie che devono essere fornite ai fini dell'articolo 100 della legge da un operatore di lettini solari a una persona che intende usare un lettino solare e la forma nella quale dette informazioni devono essere fornite ed il contenuto e la forma degli avvisi da mostrare nei solarium in conformità dell'articolo 101 della legge.</p>		
19.Repubblica Checa	<p>Legge No. 22/1997 Coll., sui Requisiti Tecnici per i prodotti, come emendato dai seguenti regolamenti. Non c'è né una regolamentazione speciale per le apparecchiature elettromeccaniche usate nei saloni di bellezza. Le apparecchiature sopra menzionate possono essere incluse nel Government Order No. 17/2003 Coll. (la trasposizione della Direttiva sul basso voltaggio 2006/95/EC) o nel Government Order No. 176/2008 Coll. (la trasposizione della Direttiva sulle Macchine 2006/42/EC) e/o Government Order No. 616/2006 Coll. (la trasposizione della direttiva EMC 2004/108/EC). Informazioni e tutti i testi di questi regolamenti sono disponibili nel sito:</p>	.	

	www.unmz.cz Government Order No. 17/2003 Coll., che abbassa i requisiti tecnici per le apparecchiature elettriche a basso voltaggio (2006/95/EC; 73/23/EEC prima 16.1.2007) o Government Order No. 176/2008 Coll., sui requisiti tecnici per i macchinari come emendato dal Government Order NO. 170/2011 Coll. (2006/42/EC, 2009/127/ES) e/o Government Order No. 616/2006 Coll., che abbassa I requisiti tecnici per I prodotti riguardo alla loro compatibilità elettromagnetica(2004/108/EC)		
20.Romania	<p>Non c'è nessuna specifica legislazione riguardo ai macchinari elettromeccanici utilizzati nei saloni di bellezza. Come regola generale, tali macchinari sono usati per la cosmetica o il benessere e non sono, per definizione, dispositivi medici. C'è qualche macchinario che ha un utilizzo in campo medico ed è venduto come dispositivo medico ed è usato in qualche salone di bellezza.</p> <p>Sono applicate le seguenti legislazioni ai macchinari elettromeccanici usati nei saloni di bellezza: Riguardo al libero movimento di merci e alla sicurezza della persona – (1) Government Decision (GD) no. 457/2003 rispetto all'assicurazione per la sicurezza di chi usa I macchinari elettrici, emendato dalla GD no. 1514/2003 (legislazione europea – Direttiva sul basso voltaggio 2006/95/CE) e (2) GD 982/2007 riguardo alla compatibilità elettromagnetica(legislazione Europea – Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica– 2004/108/CE);</p> <p>Dal punto di vista della salute pubblica ci sono due ordini (atti legali) stesi dal Ministero della Salute, vale a dire (1) Ordine no. 1136/2007 Norme riguardanti la limitazione all'esposizione ai</p>		

	<p>campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 Hz e (2) Ordine no. 1193/2006 che approva norme per l'igiene nei saloni di bellezza.</p> <p>A proposito degli standards che regolano le apparecchiature delle estetiste c'è uno standard SR EN 60335-2-27 riguardante gli apparati elettrici usati come elettrodomestici e per scopi simili – Parte della Sicurezza 2-27: Prescrizioni speciali per gli apparati per l'esposizione della pelle alle radiazioni dei raggi infrarossi e ultravioletti, simili alle prescrizioni europee e approvate in Romania il 28 ottobre 2004.</p>		
21.Slovenia	<p>-SIST EN standards che sono, per la maggior parte, armonizzati sotto le direttive per i nuovi approcci (Low voltage Directive 2006/95/EC and Directive 86/594/EEC on airborne noise emitted by household appliances).</p> <p>-Sono in vigore anche Regole per i Requisiti Nazionali sulle condizioni minime di salute per la cura dell'igiene e altre attività simili (OJ RS, no. 104/2009), stabilite dal Ministero della Salute. Questi regolamenti nazionali si riferiscono a tutti gli standards esistenti nelle seguenti aree:</p> <p>-Solarium.</p> <p>-Macchinari per la protezione personale.</p> <p>-Misure per le radiazioni ottiche.</p> <p>-Regole delle condizioni di salute minime per la cura dell'igiene e altre attività simili, ma non in lingua slovena.</p>		si
22.Spagna	<p>Notifica 2006/63/E del 27 Gennaio 2006</p> <p>Il decreto stabilisce i requisiti di funzionamento dei centri che</p>	No. Diploma	FANAE (Federación Nacional de Asociaciones de

	<p>utilizzano apparecchi abbronzanti mediante radiazioni ultraviolette, presenti nell'ambito territoriale della comunità di Madrid. Prevede che i titolari dei centri di abbronzatura, in via preventiva, sono tenuti a dichiarare all'organo competente, prima dell'apertura, gli apparecchi di cui dispongono. vigilare sui limiti e sui divieti dell'uso di questi apparecchi, nonché rispettare le condizioni igienico-sanitarie dei locali e i requisiti di informazione e consenso informato dell'utente. Ed il personale deve superare un corso di formazione autorizzato.</p>		Esteticistas)
23.Svezia	<p>Notifica 2011/317/S del 28-Jun-2011 Regolamento e raccomandazioni generali dell'Ente svedese per la protezione dalle radiazioni concernenti i laser e la luce pulsata intensa L'esposizione massima ammissibile può essere superata per l'irradiazione di persone con laser durante esami o trattamenti relativi ad attività mediche, cosmetiche o odontologiche.</p>	No	
24.Turchia	<p>Le principali legislazioni sono: LVD (72/23/EEC, 2006/95/EC) e EMC (89/336/EEC, 2004/108/EC) Direttive. Il Ministero è responsabile per la legislazione sulle apparecchiature elettromeccaniche (come i macchinari per i massaggi, vaporizzazione, ecc.) usati nei saloni di bellezza.</p> <p>Per ulteriori informazioni contattare, per favore, abk@sanayi.gov.tr</p>		
25.Ungheria	<p>Comunicazione della Commissione del 15 dicembre 1981 riguardante l'operazione del Consiglio Direttivo 73/23/EEC del 19 febbraio 1973 sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri, in riferimento ai macchinari elettrici pensati per un uso con dei determinati limiti di voltaggio- la "Direttiva sul basso voltaggio". Decreto gov. che</p>		si

	modifica il decreto gov. 121/1996 (24/7) sulla realizzazione e sul funzionamento dei bagni pubblici. Notifica 2008/510/HU		
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Fine Tabella

ALLEGATO 2

TABELLA SULLA LEGISLAZIONE ESISTENTE CHE REGOLA L'ATTIVITÀ DI ESTETISTA NEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA.

Paesi	Legislazione a livello nazionale	Legislazione a livello regionale	Requisiti professionali	Adempimenti amministrativi
A	Sì- BGBI ³⁰			Registrazione alla Camera di Commercio Wirtschaftskammer Österreich
B				
DK	Sì- Legge del 21 Aprile 1999			
FN	No			
FR	Sì- Legge 5 Luglio 1996		Diploma CAP ³¹ or BP ³²	
GER.		Legislazione dei Lander		Richiesta di licenza
GR	Sì- Legge 361/1969 sui saloni di bellezza gestiti da estetiste; Legge 2519/98 sui centri di bellezza		Diploma di livello universitario da parte del titolare. Certificato di qualificazione per i dipendenti.	
IR	No (Le organizzazioni professionali hanno delle regole per i propri membri SAC)		Diploma CIDESCO CIBTAC; I.TEC N.V.Q. Diploma riconosciuto nei paesi membri dell'UE.	
I	Sì- Legge 4 gennaio	Sì. Le Regioni	Diploma secondo	Iscrizione all'Albo delle imprese

³⁰ BGB

³¹ CAP Certificat d'Attitude Professionnel

³² BP Brevet Professionnel

	1990, n. 1	predispongono i programmi di formazione, qualificazione e specializzazione	l'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1	se artigiane secondo l'art 5 della del 1985
L	Sì- Legge 28 Dicembre 1988			
NL	No			Registrazione alla Camera di Commercio
P				
E	No		Diploma	
S	No			
UK	No		Diploma di Beauty Therapist	

Come risulta dalla Tabella 1, una legislazione specifica a livello nazionale, per le estetiste risulta essere stata introdotta solo in 6 paesi dell'UE.

E' interessante notare che la legislazione di settore è stata introdotta nella maggior parte dei paesi dove esiste una legislazione per il settore dell'artigianato. I paesi dell'UE dove è possibile riscontrare l'esistenza di una legislazione nazionale o regionale sull'artigianato sono: L'Austria, la Francia, la Germania, l'Italia, il Lussemburgo, l'Olanda ed il Portogallo. Nella maggior parte di questi paesi dove esiste una legislazione che regola l'artigianato, esiste anche una legislazione di settore per le estetiste, confermando così una stretta correlazione tra l'attività artigianale e quella di settore. Infatti, le imprese di estetiste, nei paesi dove esiste una legislazione nazionale o regionale per l'artigianato, sono classificate come imprese artigiane.

E' anche possibile notare, che l'introduzione di una legislazione nazionale di settore per le estetiste, se si esclude il caso della Grecia, dove una legislazione specifica di settore è stata introdotta nel 1966, è avvenuta negli anni Novanta. Ciò conferma il rapporto tra la crescita del peso professionale ed economico e del settore avvenuta in quel periodo e la necessità di assicurare condizioni più stabili per lo sviluppo della professione.

Infatti la legislazione nazionale o regionale esistente tratta gli aspetti principali riguardanti la professione. Questi aspetti che sono comuni alla maggior parte delle legislazioni nazionali per le estetiste sono:

- La qualificazione professionale per esercitare la professione
- La definizione del percorso formativo;
- In alcuni casi le attività specifiche che rientrano nell'esercizio della professione di estetista;
- La partecipazione delle organizzazioni rappresentative di settore nella definizione dei programmi di formazione e nella valutazione.

Aspetti pertanto che caratterizzano in modo omogeneo la professione nei paesi UE.

Nei Paesi dove non esiste una legislazione nazionale, è possibile notare due casi principali: nel primo caso, ci sono forme di regolazione, anche se sono a livello regionale o locale. Questo è il caso di Germania e Spagna dove il diploma richiesto per l'esercizio della professione è la conformità dell'attività estetica con le regole nazionali riguardanti la salute, la sicurezza e la

protezione del consumatore. Il secondo caso riguarda l'Olanda, la Svezia, dove nessun requisito professionale è richiesto per l'esercizio della professione.

Ma in Olanda, dove la professione non è regolata, anche in seguito alla legislazione del Mercato unico, l'esercizio della professione di estetista subisce qualche forma di controllo, esercitato dall'Organizzazione delle estetiste. Infatti ANBOS gioca un ruolo di aggiornamento della formazione professionale delle estetiste e effettua controlli sulla qualità della professione. ANBOS tiene il registro delle imprese delle estetiste e ogni tre anni chiama le imprese per corsi di aggiornamento, con il fine di tenere alte le competenze e la registrazione è importante per le compagnie di assicurazione.

LINKS DEGLI ORGANISMI EUROPEI CHE OPERANO NELLA REGOLAMENTAZIONE TECNICA

- [European Commission : CE marking](#)
- [European Commission : Enterprise and Industry](#)
- [European Commission : Machinery](#)
- [European Commission : New Legislative Framework for marketing of products](#)
- [European harmonised standards](#)
- [European harmonised standards : Machinery](#)
- [Federal Public Service \(FPS\) Employment, Labour and Social Dialogue](#)
- [Notified bodies](#)
- [http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_it.htm.](http://ec.europa.eu/enterprise/tris/index_it.htm)

ASSOCIAZIONI DI ESTETISTE CONTATTATE NEL CORSO DELLA RICERCA

[ANBOS-Netherlands Beauticians](#) ; [APBCIB Portugal](#) ; [APR Czech Republic](#) ; [APR Czech Republic-President](#) ; [BDK Germany](#) ; [BDK Germany-president](#) ; [Beauty Therapists Slovenia](#) ; [BFD Germany](#) ; [BFD Germany-president](#) ; [Cidesco Medicos Austria](#) ; [DKF Denmark](#) ; [DKF Denmark-president](#) ; [EKL Estonia](#) ; [EKL Estonia-president](#) ; [FKM Austria](#) ; [HCK Bulgaria](#) ; [LKKA Latvia](#) ; [MFKKE Hungary](#) ; [MFKKE Hungary-president](#) ; [NKHF Norway](#) ; [SEYF Sweden](#) ; [SFK Switzerland](#) ; [SFK Switzerland-president](#) ; [SHR Sweden](#) ; [SKY Finland](#) ; [SKY Finland-president](#) ; [UNEBC Belgium](#) ; [CEPEC-Cyprus CCCI](#) ; [CEPEC-Cyprus Phaedra personal](#) ; [CEPEC-France CNAIB](#) ; [CEPEC-Greece OSEDAE](#) ; [CEPEC-Ireland FHT](#) ; [CEPEC-Italy CNA](#) ; [CEPEC-Luxembourg FDA](#) ; [CEPEC-MABT Magda personal](#) ; [CEPEC-Spain FANAE](#) ; [CEPEC-Spain Rosa Maria Cruz personal](#) ; [CEPEC-UK FHT](#) ; [CEPEC-UK-Gerri Moore](#) ; [Garone-CNA.It](#) f.engels@fda.lu

GLOSSARIO

AOC	Sistema di conformità che attesta la conformità della costruzione dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate.
Organo di Approvazione	Organo autorizzato a pubblicare Approvazioni Tecniche Europee (Articolo 10 del CPD), Membro dell' EOTA. (European Organization for Technical Approvals)
Requisiti Essenziali	I Requisiti Essenziali, costituiscono sia i criteri generali sia quelli specifici ai quali deve adeguarsi la lavorazione dei prodotti ; premesso che tali requisiti devono essere intesi nel senso che detti prodotti siano conformi con un appropriato livello di affidabilità, ad uno, a più, o a tutti i requisiti stabiliti nei regolamenti.
Approvazioni Tecniche Europee (ETA)	Positiva valutazione tecnica dell'idoneità all'uso di un prodotto per un uso previsto, basato sull'attuazione dei Requisiti Essenziali per la costruzione dei prodotti , per i quali il prodotto viene utilizzato.(articoli 8, 9 e 4.2 del CPD). Un ETA può essere rilasciato sulla base di Linee guida (articolo 9.1 del CPD) o senza Linee guida (articolo 9.2 del CPD).
Linee guida delle Approvazioni Tecniche Europee (ETAG)	Documento usato come base per preparare gli ETA, il quale contiene i requisiti specifici per i prodotti costruiti secondo i Requisiti Essenziali, i test procedurali, i metodi di valutazione e di giudizio dei risultati delle prove, le procedure di ispezione e conformità, scritte dall'EOTA sulla base di un mandato ricevuto dalla Commissione(articoli 9.1 e 11 del CPD). (<i>Il rilascio di un ETA è il primo passo di una procedura più complessa il cui esito finale è l'apposizione della Marcatura CE N.d.R</i>)
Norme armonizzate	Le norme armonizzate sono le specifiche tecniche adottate dal CEN, CENELEC o da entrambi, su mandato ricevuto dalla Commissione.
Specifiche tecniche armonizzate	Norme Europee Armonizzate (hENs) e Benestare Tecnico Europeo (ETAs) per la costruzione dei prodotti (articolo 4.1 del CPD) sviluppate dal CEN/CENELEC/ETSI or EOTA ,su mandato concesso dalla Commissione Europea.
Organo di Controllo	L'Organo che testa, certifica o ispeziona designato dalla autorità di Controllo di uno stato membro dell'Unione Europea per svolgere l'Attestazione di Conformità dei prodotti, nel quadro della Direttiva Nuovo Approccio. Per quanto riguarda il CPD, i requisiti minimi per gli organi, per essere costituiti , sono stabiliti nell'Allegato IV del CPD. Gli Stati Membri possono aggiungere dei requisiti per gli organi che nominano. Requisiti aggiuntivi possono essere: l'accreditamento e, la partecipazione nella cooperazione europea, restrizioni in materia di subappalto, ecc. (Si possono trovare maggiori informazioni sul Libro Guida A e sul Libro Guida K). http://ec.europa.eu/competition/antitrust/art82/index.html
Prese di posizione - Documenti degli AG	La presa di posizione prodotta dal Gruppo Consultivo dei Gruppi di Controllo (GNB) del CPD su argomenti rilevanti, per alcune famiglie di prodotti. Gli Organi di Controllo devono lavorare in conformità con le prese di posizione dei GNB. Queste prese di posizione non sono state abbozzate né dalla Commissione Europea né sono state sottoposte al Comitato Permanente per la consultazione del CPD. Non sono interpretazioni legali della Direttiva e non sono legalmente vincolanti.
Prese di posizione- Materiale illustrativo	Secondo l'Articolo 20 della Direttiva sulla Costruzione dei Prodotti (89/106/EC), i servizi competenti della Commissione Europea, hanno prodotto una serie di Documenti guida, che si occupano di specifiche questioni correlate all'attuazione, alle procedure di attuazione e all'applicazione della Direttiva , nel momento che ha assunto la Presidenza e il Segretariato del Comitato Permanente, per assicurare nel modo più veloce possibile, una intesa tra la Commissione e gli Stati Membri, cos' come tra gli stessi Stati Membri , su come la Direttiva dovrà operare. Questi

	documenti non sono interpretazioni legali della Direttiva. Non sono giuridicamente vincolanti e, in nessun modo, modificano o emendano la Direttiva. Dove sono state messe in atto delle procedure, queste non escludono, per principio, che altre procedure che potrebbero soddisfare, in egual misura, la Direttiva. Saranno, in primo luogo, di uso ed interesse di coloro che, da un punto di vista legale, tecnico e amministrativo, sono coinvolti nella messa in atto della Direttiva. Essi potranno essere ulteriormente elaborati, emendati o ritirati, con la stessa procedura adottata per la loro stesura.
Prese di posizione-Documenti degli SG	La presa di posizione prodotta dai Gruppi Settoriali del Gruppo degli Organi di Controllo del CPD sui temi rilevanti di determinate famiglie di prodotti. Le prese di posizione degli SG sono anche approvate dal Gruppo Consultivo. Gli Organi di Controllo devono lavorare in conformità con le prese di posizione del GNB. Questi documenti non sono stati abbozzati né dalla Commissione Europea né sono stati sottoposti al Comitato Permanente per la consultazione del CPD. Non sono interpretazioni legali della Direttiva e non sono legalmente vincolanti.

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=glossary.main>

In linea con il moderno pensiero antitrust, il Libro Guida illustra il benessere dei consumatori come il principio su cui la Commissione dovrebbe basare la politica di applicazione rispetto agli abusi di esclusione

QUESTIONARIO SULL'UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE NEI CENTRI ESTETICI DEI PAESI UE;

Scopo

Scopo della ricerca promossa dalla CNA Produzione con il contributo della CEPEC e condotta dall'Accademia Avignon delle PMI e dell'Artigianato è di conoscere quali sono le apparecchiature elettromeccaniche consentite dalla legislazione dei paesi membri e quali vengono effettivamente utilizzate nell'esercizio dell'attività di estetista nei paesi UE.

Motivazione

La ricerca, che viene condotta per la prima volta e che serve a superare le poche e frammentarie conoscenze finora disponibili, è importante perché i suoi risultati saranno utili non solo per poter sviluppare una iniziativa sulla sicurezza nelle imprese di estetiste che tenga conto di queste conoscenze, ma anche per le iniziative legate al processo di qualificazione della professione e per individuare eventuali ostacoli alla libera circolazione dei prodotti che potrebbero penalizzare le imprese in alcuni stati.

Metodologia

Ai fini della ricerca viene presentato un elenco di apparecchiature. I partecipanti alla ricerca sono invitati:

- 1) a includere ogni altra apparecchiatura che non figura nell'elenco;
- 2) a fornire un minimo di indicazioni nel caso le attrezzature siano utilizzate parzialmente o vengano vietate.

Si prega di segnare quali apparecchiature incluse nell'elenco qui sotto sono utilizzate, sono utilizzate parzialmente o sono vietate e di dare ogni notizia utile a riguardo.

SEZIONE RISERVATA ALLE AUTORITA' COMPETENTI

Le autorità competenti in materia di attrezzature sono gentilmente invitate a

indicare:

PAESE:

Esiste una legislazione in materia

SI

No

Se SI, esse sono pregate ad inviarci una copia per fax +32 2 2307861

o per mail all'ind

Se NO, esse sono pregate di indicare come le apparecchiature sono regolate

Gli apparecchi di estetica sono regolate da norme nazionali o da norme armonizzate?

Esiste qualche limitazione alla circolazione degli apparecchi? SI NO Se si quali?

Nella def

inizione delle apparecchiature sono sentite le organizzazioni delle est

Se ci sono delle limitazioni nell'uso di alcuni apparecchi e per quali (indicare il numero dell'elenco)

SEZIONE RISERVATA ALLE ORGANIZZAZIONI DI ESTETISTE

Le organizzazioni di estetiste sono gentilmente invitate ad indicare le attrezzature utilizzate nell'esercizio della loro professione

Paese

Indirizzo

Web site

indirizzo e mail

tel.

ELENCO APPARECHCHIATURE

1) VAPORIZZATORE CON VAPORE NORMALE NON SURRISCALDATO

Utilizzato	SI	NO
------------	----	----

Non utilizzato	SI	NO
----------------	----	----

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

2 STIMOLATORI AD ULTRASUONI

Utilizzato	SI	NO
------------	----	----

Non utilizzato	SI	NO
----------------	----	----

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

2B STIMOLATORI A MICROCORRENTI

Utilizzato	SI	NO
------------	----	----

Non utilizzato	SI	NO
----------------	----	----

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

3 DISINCROSTANTE PER PULIZIA CON INTENSITA' NON SUPERIORE A 4mA

Utilizzato	SI	NO
------------	----	----

Non utilizzato	SI	NO
----------------	----	----

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

4. APPARECCHIO PER L'ASPIRAZIONE DI COMEDONI CON AZIONE COMBINATA PER LA LEVIGATURA DELLA PELLE CON POLVERE MINERALE O FLUIDI O MATERIALI EQUIVALENTI

Utilizzato	SI	NO
------------	----	----

Non utilizzato	SI	NO
----------------	----	----

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

5° DOCCIA FILIFORME ED ATOMIZZATORE CON PRESSIONE NON SUPERIORE A 80 kPa

Utilizzato	SI	NO
------------	----	----

Non utilizzato	SI	NO
----------------	----	----

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

6. APPARECCHI PER MASSAGGI MECCANICI AL SOLO LIVELLO CUTANEO, PER MASSAGGI ELETTRICI CON OSCILLAZIONE ORIZZONTALE O ROTAZIONE

Utilizzato	SI	NO
------------	----	----

Non utilizzato	SI	NO
----------------	----	----

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

7) RULLI ELETTRICI E MANUALI

Utilizzato	SI	NO
------------	----	----

Non utilizzato	SI	NO
----------------	----	----

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

8) VIBRATORI ELETTRICI OSCILLANTI

Utilizzato SI NO

Non utilizzato SI NO

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

9) APPARECCHI PER MASSAGGI ELETTRICI PICCHIETTANTI

Utilizzato SI NO

Non utilizzato SI NO

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

10) APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA O IDIRCO CON ARIA A PRESSIONE NON SUPERIORE A 80 kPa

Utilizzato SI NO

Non utilizzato SI NO

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

11) SOLARIUM PER L'ABBRONZATURA CON LAMPADE UV-A O CON APPLICAZIONI COMBinate O INDIPENDENTI DI RAGGI ULTRAVIOLETTI (UV) ED INFRAROSSI (IR)

Utilizzato SI NO

Non utilizzato SI NO

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

12) SCALDACERA PER CERETTA

Utilizzato SI NO

Non utilizzato SI NO

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

13) ATTREZZI PER GINNASTICA ESTETICA

Utilizzato SI NO

Non utilizzato SI NO

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

14) ATTREZZATURE PER MANICURE

14)a ATTREZZATURE PER PEDICURE

Utilizzato SI NO

Non utilizzato SI NO

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

15) APPARECCHI PER IL TRATTAMENTO DI CALORE TOTALE O PARZIALE TRAMITE RADIOFREQUENZA RESISTIVA O CAPACITIVA

Utilizzato SI

Non utilizzato SI

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

16) APPARECCHI PER MASSAGGIO ASPIRANTE CON COPPE DI VARIE MISURE E APPLICAZIONI IN MOVIMENTO, FISSE E RITMATE E CON ASPIRAZIONI NON SUPERIORE A 80kPa

Utilizzato SI

Non utilizzato SI

Se SI per quale trattamento?

Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No

17) APPARECCHI PER IONOFORESIS ESTETICA SULLA PLACCA DI 1mA OGNI 10 CENTIMETRI QUADRATI

Utilizzato	SI
Non utilizzato	SI
Se SI per quale trattamento?	
Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No	
18) DEPILATORI ELETTRICI AD AGO, A PINZA O ACCESSORIO EQUIPOLLENTE O AD IMPULSI LUMINOSI PER FOTO-DEPILAZIONE	
Utilizzato	SI
Non utilizzato	SI
Se SI per quale trattamento?	
Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No	
19 APPARECCHI PER MASSAGGI SUBAQUEI	
Utilizzato	SI
Non utilizzato	SI
Se SI per quale trattamento?	
Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No	
20) APPARECCHI PER PRESSOMASSAGGIO	
Utilizzato	SI
Non utilizzato	SI
Se SI per quale trattamento?	
Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No	
21) ELETTROSTIMOLATORE AD IMPULSI	
Utilizzato	SI
Non utilizzato	SI
Se SI per quale trattamento?	
Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No	
22) APPARECCHI PER MASSAGGIO AD ARIA COMPRESSA CON PRESSIONE SUPERIORE A 80kPa	
Utilizzato	SI
Non utilizzato	SI
Se SI per quale trattamento?	
Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No	
23) SOFT LASER PER TRATTAMENTO RILASSANTE, TONIFICANTE DELLA CUTE O FOTOSTIMOLATORE DELLE AREE RIFLESSOGENE DEI PIEDI E DELLE MANI	
Utilizzato	SI
Non utilizzato	SI
Se SI per quale trattamento?	
Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No	
24) LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER LA DEPILAZIONE	
Utilizzato	SI
Non utilizzato	SI
Se SI per quale trattamento?	
Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No	
25) SAUNE E BAGNO DI VAPORE	
Utilizzato	SI
Non utilizzato	SI
Se SI per quale trattamento?	
Sono disponibili guide generali per la sicurezza? Si No	

26) Se alcuni apparecchi non sono utilizzati dalle estetiste, a quale professionista é permesso il suo uso?

Fine questionario

